



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 395/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Integrazioni e modifiche alla l.r. 19 febbraio 2001, n. 5"

relatore: M. MIRABELLO (Deliberazione di Giunta n. 620 del 30/12/1899);

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	13/12/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	14/12/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	19/12/2018
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 21/12/2018

### Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 395/X pag. 3  
*"Integrazioni e modifiche alla Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5"*

### Normativa citata

Legge Regionale 19 febbraio 2001, n. 5 pag. 12  
*"Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469"*

Legge regionale 14 agosto 2008, n. 28 pag. 27  
*"Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ivi compresi i trattamenti in deroga."*

Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 pag. 29  
*"Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)."*

Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 31 pag. 51  
*"Legge di stabilità regionale 2016."*

Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32 pag. 54  
*"Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 – 2018."*

### Normativa regionale

Legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1 pag. 53  
*"Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125."*

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 395/10<sup>1</sup>



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

3<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

Consiglio Regionale della Calabria  
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 49008 del 13.12.2018

Classificazione 01.15.01

Deliberazione n. 620 della seduta del 10 DIC. 2018

Oggetto: Proposta di Legge Regionale "Integrazioni e modifiche alla L.R. 19 febbraio 2001, n. 5" da sottoporre al Consiglio Regionale.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) L'Assessore  
Dott.ssa Angela Robbe

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_ (timbro e firma) IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott. Tommaso Varone

Dirigente/i Generale/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) \_\_\_\_\_

Dirigente/i Settore/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) Rossetti

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO Presidente	X	
2	Francesco RUSSO Vice Presidente	X	
3	Maria Francesca CORIGLIANO Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI Componente		X
5	Roberto MUSMANNO Componente		X
6	Antonietta RIZZO Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE Componente	X	
8	Francesco ROSSI Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Ai sensi dell'allegato 4.2 D. Lgs. 118/2011 e dell'art. 9, comma 6, legge regionale 3 febbraio 2012 n. 3, si esprime il parere di regolarità contabile in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno, alla corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità nell'ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.

Il Dirigente della Ragioneria Generale  
\_\_\_\_\_ timbro e firma \_\_\_\_\_

*Si conferme la compatibilità finanziaria del provvedimento*

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE  
(Dott. Filippo De Celio)

## LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la L.R. 14 agosto 2008, n. 28 "Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ivi compresi i trattamenti in deroga" finalizzata all'approvazione di progetti di sviluppo di politiche attive del lavoro che offrono impiego ai lavoratori già dipendenti di Enti o Organismi pubblici, al cui capitale sociale partecipa direttamente la Regione Calabria, collocati nelle diverse forme di trattamento degli ammortizzatori sociali di cui alla Legge 233/1991 e s.m.i., compresi i trattamenti in deroga, ovvero dipendenti, alla data del 31/12/2007 di imprese fornitrici di servizi in regime di esternalizzazione resi in favore della Regione Calabria;

**VISTA** la L.R. 28 febbraio 2010, n. 8, con la quale le norme della L.R. n. 28/08 vengono integrate ed applicate anche "... ai lavoratori che non usufruendo di ammortizzatori sociali, abbiano svolto, alla data del 31/12/2007 almeno due anni di attività alle dipendenze di Enti o Organismi pubblici o pubblico-privati, al cui capitale sociale, a maggioranza pubblica partecipa direttamente o indirettamente la Regione Calabria, ovvero di imprese fornitrici di servizi in regime di esternalizzazione rese in favore della Regione Calabria, ivi comprese le imprese fornitrici di servizi informatici attualmente in stato fallimentare, nonché di Enti strumentali della stessa Regione Calabria, che abbiano partecipato alla manifestazione d'interesse espletata in forza del Decreto del DDG Dipartimento 10 n. 17910 del 14/11/2008;

**VISTO** l'approvazione della Legge n.1 del 13 gennaio 2014, con la quale la Regione Calabria ha recepito *gli Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125;*

**CONSIDERATO** che il Decreto n. 2258 del 28/02/2014 ha autorizzato Azienda Calabria Lavoro, Ente in house della Regione Calabria, ad utilizzare, quale misura di politica attiva del lavoro, i lavoratori facente parte del bacino L.R. 28/08 e L.R. 8/2010, che andranno a confluire nell'elenco ex art. 1 L.R. 1/2014, che richiama l'art. 4, comma 8, D.L. 101/2013, con contratto a tempo determinato parziale (18 ore settimanali), compatibilmente con le disponibilità delle risorse finanziarie previste dal dispositivo normativo, ai fini di consentire l'utilizzo dei detti lavoratori presso i Dipartimenti della Regione Calabria, nonché presso i soggetti pubblico o privati che ne facciano richiesta. Con lo stesso atto è stato approvato il disciplinare che regola le condizioni e le modalità di autorizzazione ad Azienda Calabria Lavoro della stipula dei contratti a tempo determinato fino al 31/12/2016;

**VISTA** la D.G.R. n. 420 del 10/10/2014 con la quale si approva atto di indirizzo di cui all'art. 1 della L.R. n. 1 del 13 gennaio 2014;

### VISTI

- il comma 1 dell'art. 1 della Legge Regionale n. 1/2014 che disciplina l'istituzione dell'elenco regionale dei lavoratori LSU/LPU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280;
- il comma 6 dell'articolo 1 prevede altresì che, la Giunta Regionale con apposito atto provveda alla costituzione di un elenco regionale, relativo ai lavoratori di cui alle leggi regionali n. 15/2008, n. 28/2008 e n. 8/2010;

**CONSIDERATO** che, la Regione Calabria, con Decreto del Dirigente del Settore n. 377 del 22/01/2014 ha approvato l'avviso pubblico previsto dall'art. 1 della L.R. n. 1 del 13/01/2014, per la presentazione della domanda di inserimento negli elenchi regionali dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e dei lavoratori di cui alle leggi regionali n. 15/2008, n. 28/2008 e n. 8/2010;

**CONSIDERATO CHE** con il Decreto del Dirigente del Settore n.13980 del 11/12/2017 sono stati approvati gli elenchi regionali dei lavoratori di cui alla Legge Regionale 13 gennaio 2014 n. 1, finalizzato a definire gli elenchi regionali dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità di cui al D. Lgs 81/2000 e D. Lgs 280/97, nonché dei lavoratori di cui alle leggi regionali 15/2008, 28/2008 e 8/2010;

**VISTA** la Delibera di Giunta n. 374 del 13/10/2016 " Atto d'indirizzo ad Azienda Calabria Lavoro per la proroga dei contratti a tempo determinato dei lavoratori di cui alla L.R. 28/2008 e L.R. 8/2010 con la quale è stata disposta la proroga dei contratti dei lavoratori fino al 31/12/2018;

**CONSIDERATO CHE** in data 20 novembre 2018 è stato sottoscritto l'accordo fra Regione Calabria, Azienda Calabria Lavoro e Organizzazione Sindacali con il quale è stato illustrato la proposta di modificare ed integrare gli artt. 20 e 27 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, "al fine di rendere possibile e salvaguardare il processo di stabilizzazione dei lavoratori di cui alla L.R. 28/2008 e L.R. 8/2010".

**RITENUTO NECESSARIO** sottoporre al Consiglio Regionale la proposta di legge regionale " Integrazione e modifiche alla L.R. 19 febbraio 2001, n. 5 ( "*Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*" ) il cui testo allegato al presente atto costituisce parte integrante;

**PRESO ATTO**

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura finanziaria con la legge regionale n. 56 avente per oggetto "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018/2020*" nella quale è previsto lo stanziamento di €. 5.100.000,00 sul capitolo di spesa U 4302010801;

Su proposta dell'Assessore Regionale al Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali Dott.ssa Savina Angela Antonietta Robbe, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalle relative strutture i cui dirigenti si sono espressi sulla regolarità amministrativa dell'atto attestandone la relativa copertura finanziaria;

All'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese


**DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

**APPROVARE**, l'allegato testo di proposta di legge regionale " Integrazione e modifiche alla L.R. 19 febbraio 2001, n. 5 ( "*Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469*" ) il cui testo allegato al presente atto costituisce parte integrante;

**DI DISPORRE** la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del Dlgs 30 giugno 2013 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

**IL SEGRETARIO GENERALE**



**IL PRESIDENTE**



allegato alla deliberazione  
n° 620 del 10.12.2018


Integrazioni e modifiche alla L.R. 19 febbraio 2001, n.5

Relazione

La legge regionale 19 febbraio 2001, n.5 disciplina le funzioni e i compiti della Regione e degli Enti locali in materia di collocamento, politiche attive del lavoro e promozione del lavoro e dell'occupazione, e definisce i principi ed i criteri in ordine al sistema regionale dei servizi per l'impiego in attuazione della normativa statale di riferimento.

Tenuto conto delle esigenze derivanti dall'evoluzione complessiva del sistema del mercato del lavoro con la presente proposta si integra la legge 5/2001 prevedendo che Azienda Calabria lavoro fornisca alle strutture della Giunta regionale il necessario supporto anche attraverso le proprie risorse umane.

L'ampliamento delle funzioni riconosciute in capo ad Azienda Calabria Lavoro comporta conseguentemente la previsione di risorse da trasferirsi alla predetta nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza per come analiticamente dettagliato nella relazione tecnico-finanziaria

IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott. Fortunato Viro  


**Disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)"**

Articolo 1

*(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5)*

1. Nell'articolo 20 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Azienda fornisce il necessario supporto anche attraverso le proprie risorse umane.>>

Articolo 2

*(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella linea dopo la parola <<AZIENDA>> sono inserite le seguenti: <<, al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 20 della presente legge,>>;

b) nella lettera a), dopo la parola <<determinata>> sono inserite le seguenti: <<, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza,>>;

c) dopo la lettera d) è inserita la seguente: <<e)trasferimento delle risorse destinate, dal bilancio regionale e dalle leggi finanziarie, alle finalità di cui alla legge regionale 14 agosto 2018, n. 28>>.

Articolo 3

*(Norma Finanziaria)*

Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in €. 5.100.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 15, programma 03 (U.15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019 – 2021 che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive all'annualità 2021, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, con la legge di approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 4

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

**RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

**Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale**

**"Proposta di Legge Regionale "Integrazioni e modifiche alla L.R. 19 febbraio 2001, n. 5 " da sottoporre al Consiglio Regionale"**

**Tipologia della proposta di legge:**

Con Decreto n. 2258 del 28/02/2014 viene autorizzata Azienda Calabria Lavoro alla stipula dei contratti con i lavoratori di cui al bacino della L.R. n. 28/2008 e L.R. n. 8/2010, da utilizzare quale misura di Politica Attiva del Lavoro, con contratto a tempo determinato parziale a 18 ore settimanali.

Con lo stesso atto, viene impegnata sul Capitolo 43020108 la somma complessiva di €. 3.600.000,00 per l'avvio dei contratti a tempo determinato a decorrere dal 01/03/2014 per n. 310 lavoratori, viene approvato, inoltre, il disciplinare che regola le condizioni e le modalità di autorizzazione ad Azienda Calabria Lavoro della stipula dei contratti.

Per l'anno 2015 viene assegnata sul capitolo U 43020108 la somma di €. 4.000.000,00 con successiva D.G.R. n. 519 dell'11/12/2015 di variazione al documento tecnico, inerente all'assestamento di bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2015 è stata stanziata ulteriore somma pari a €. 1.385.000,00 pertanto, la somma complessiva stanziata nell'anno 2015 è pari a €. 5.385.000,00 per il pagamento delle spettanze a n. 304 lavoratori.

Con Leggi Regionali n. 31 e n. 32 del 30 dicembre 2015 di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018 è stato fissato lo stanziamento della somma di €. 5.100.000,00 per garantire la copertura finanziaria della contrattualizzazione a tempo determinato per gli anni 2017 e 2018.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 374 del 13/10/2016 viene approvato l'atto di indirizzo ad Azienda Calabria Lavoro per la proroga dei contratti a tempo determinato dei lavoratori di cui alla L.R. n. 28/2008 e L.R. n. 8/2010 fino al 31 dicembre 2018.

Le risorse quantificate in €. 5.100.000,00 sono programmate nello stato di previsione della spesa del bilancio 2019 – 2021, necessarie per definire le spettanze dei n. 287 lavoratori, con le categorie di seguito riportate:

- N. 201 lavoratori inquadrati nella Categoria "C";
- N. 11 lavoratori inquadrati nella Categoria "B";
- N. 75 lavoratori inquadrati nella Categoria "D".

IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott. Fortunato Nazione

Le risorse su indicate comprendono, altresì, quanto necessario per stabilizzare altre quattro unità lavorative con le qualifiche di seguito indicate:

- N. 3 lavoratori inquadrati nella Categoria "D";
- N. 1 lavoratore inquadrato nella Categoria "C"

I detti lavoratori, utilizzati e contrattualizzati ai sensi del Decreto Commissariale n. 70 del 24/11/2016, svolgono attività di assistenza amministrativa nell'interesse di Azienda Calabria Lavoro con riferimento all'organizzazione delle 287 unità precitate.

Va rimarcato che, i trattamenti economici delle 4 unità, sono stati indicati e compresi nello stanziamento di € 5.100.000,00 ed i medesimi hanno maturato 36 mesi di incarico a tempo continuativo e determinato.

#### Oneri finanziari:

**La quantificazione degli oneri finanziari è stata effettuata tenuto conto dell'entità degli stipendi, oneri e spese di gestione e degli oneri riflessi da corrispondere ai 291 lavoratori soggetti a stabilizzazione**

#### SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Art. 1 e 2	<b>Costo mensile per stipendi per n. 291 lavoratori €. 285.016,12</b>
	<b>Costo mensile per oneri €. 107.291,57</b>
	<b>Totale annuale €. 5.100.000,00</b>

**Totale 5.100.000,00**

#### ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art... 1 e 2	Spesa corrente	Euro 5.100.000,00
Art. ....		Euro .....
Art.....		Euro .....
Art.....		Euro .....
Art.....		Euro .....

Missione	Programma	Titolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Note
U.15	U.15.03	1	€ 5.100.000,00	€ 5.100.000,00	€ 5.100.000,00	
		Totale	€ 5.100.000,00	€ 5.100.000,00	€ 5.100.000,00	

- spesa annua a regime euro 5.100.000,00

Aspetti procedurali ed organizzativi

**In seguito all'approvazione della presente proposta di legge da parte del Consiglio regionale, Azienda Calabria Lavoro provvederà alla trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato (18 ore settimanali).**

**Copertura finanziaria:**

*Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:*

**1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO**

**La proposta di legge in oggetto non prevede oneri finanziari nell'esercizio in corso.**

**2. GLI ONERI SONO PREVISTI A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:**

**2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:**

- Utilizzo delle risorse stanziati nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Anno \_\_\_\_\_
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Anno \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

**2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:**

- Titolo di Entrata \_\_\_\_\_, Tipologia \_\_\_\_\_ Categoria \_\_\_\_\_
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Anno \_\_\_\_\_, Tipologia n. \_\_\_\_\_

**2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:**

- Anno \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

**2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:**

- Anno 2019 Programma n. U.15.03
- Anno 2020 Programma n. U.15.03

**X**


**3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI**

- Anno 2021 Programma U.15.03

**x**

**4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA"**

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE  
(Dott. Filippo De Celio)



Il Dirigente del Settore \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale  
IL DIRIGENTE GENERALE  
Dott. Paolo Colaninno



*L.R. 19 febbraio 2001, n. 5 (1).*

*Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (2).*

AGGIORNATA AL 31/12/2008

*(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 22 febbraio 2001, n. 18, edizione straordinaria.*

*(2) Con telefax del 16 febbraio 2001, prot. n. 325/2.25.01, indirizzato a Presidente del Consiglio regionale e della Giunta regionale, il Commissario di Governo nella Regione Calabria ha comunicato quanto segue:*

*«Riferimento deliberazione n. 50 del 15 gennaio 2001 VRG recante legge regionale: "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469" VRG comunicasi che Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2001 VRG habet deliberato non opporsi ulteriore corso consentendo urgenza legge regionale medesima punto*

*Nel prendere atto di quanto comunicato dal Presidente del Consiglio regionale con telex del 5 febbraio 2001 in ordine all'errore materiale contenuto nell'articolo 6 VRG comma 10 VRG ultimo periodo VRG si est peraltro osservato in relazione all'articolo 24 VRG comma 1 VRG concernente il Collegio dei Revisori dell'Azienda Calabria-Lavoro VRG che risulta carente l'indicazione dei requisiti necessari per la nomina a componente del Collegio stesso alt».*

## TITOLO I

### *Finalità della legge*

#### *Art. 1. Finalità.*

1 La presente legge disciplina le funzioni e i compiti della Regione e degli Enti locali in materia di collocamento, politiche attive del lavoro e promozione del lavoro e dell'occupazione, e definisce i principi ed i criteri in ordine al sistema regionale dei servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in seguito denominato "decreto".

2. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la Regione, nel rispetto dei principi delle pari opportunità fra uomini e donne, promuove e favorisce l'integrazione delle funzioni relative ai servizi per l'impiego con le politiche del lavoro, dell'orientamento scolastico e professionale, dell'istruzione anche universitaria, della ricerca, della formazione professionale, e con le politiche delle attività produttive e sociali.

3. La Regione assume il principio della collaborazione e della sussidiarietà istituzionale con province ed Enti Locali e della concertazione con le parti sociali per la migliore realizzazione della integrazione delle funzioni di cui al comma 2, promuovendo e favorendo il raccordo, tramite anche convenzioni, con soggetti pubblici e privati aventi per finalità la qualificazione dell'offerta di lavoro e la crescita occupazionale.

## TITOLO II

### *Organizzazione del sistema dei servizi per l'impiego*

*Art. 2. Funzioni e compiti della Regione.*

1. La Regione esercita funzioni di normazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza, controllo e verifica nei confronti del sistema regionale per l'impiego e nelle materie relative alle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del "decreto" con l'obiettivo di incrementare l'occupazione, la nuova imprenditorialità, favorire il reinserimento lavorativo e incrementare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione favorisce in particolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, dei soggetti disabili e svantaggiati, degli immigrati, promuove la realizzazione di nuove occasioni di lavoro autonomo, utilizza ogni mezzo tecnico ed economico-finanziario, al fine di prevenire situazioni di esubero occupazionale, attua interventi che favoriscono la riqualificazione e la ricollocazione dei lavoratori che necessitano di nuove opportunità di lavoro. La Regione inoltre:

a) elabora programmi di iniziativa regionale al fine di promuovere il lavoro, l'occupazione e la nuova imprenditorialità;

b) attua il programma regionale di cui al successivo articolo 15;

c) promuove i lavori socialmente utili e i lavori di pubblica utilità, gli strumenti attivi di inserimento nel mercato del lavoro, nonché gli accordi e i contratti collettivi finalizzati alla realizzazione dei contratti di solidarietà e di emersione;

d) promuove i tirocini formativi e di orientamento e le borse di lavoro;

e) determina gli standard e pianifica il sistema regionale dei servizi per l'impiego con particolare riferimento all'impatto socio-economico ed occupazionale, all'efficacia delle politiche e dei programmi, all'efficienza dei servizi e alla qualità delle prestazioni;

f) definisce, ai sensi della lettera f) comma 1 dell'articolo 4 del "decreto", gli indirizzi ed i criteri generali per l'individuazione da parte delle province degli ambiti territoriali di riferimento per i centri per l'impiego, tenuto conto delle proposte del Comitato di cui all'articolo 7 e della Commissione regionale di cui all'articolo 6;

g) definisce i criteri generali e i modelli di intervento per favorire e sostenere l'omogeneità del sistema;

h) approva nell'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo gli atti fondamentali dell'Azienda Calabria - Lavoro e ne indirizza l'Attività;

i) sperimenta in accordo con le province servizi innovativi per l'integrazione delle funzioni con particolare riguardo al rapporto con l'istruzione, la formazione professionale, l'orientamento scolastico e professionale e al loro collegamento con il mondo del lavoro;

j) esercita funzioni di vigilanza e di controllo sull'espletamento delle funzioni attribuite e sul rispetto degli standard qualitativi e quantitativi stabiliti negli atti di programmazione;

k) individua forme e sviluppa strumenti di stabile collaborazione con organismi, enti ed imprese costituiti all'estero da calabresi o loro discendenti,

3. Alla Regione spettano, inoltre, il raccordo con gli organismi nazionali ed il coordinamento dei rapporti con l'Unione Europea ed in particolare attua il principio della libera circolazione dei lavoratori sancita dall'art. 48 del Trattato di Roma, avvalendosi della rete EURES (Servizi Europei per l'Impiego) attuata per decisione della Commissione Europea n. 569 del 29/10/1993 ed incentiva l'incontro tra domanda e offerta del lavoro a vocazione comunitaria attraverso la "Stazione di lavoro" che ha sede a Reggio Calabria.

*Art. 3. Funzioni e compiti delle province.*

1. Le province esercitano le funzioni di programmazione di livello provinciale, amministrative e di gestione nelle materie previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del "decreto", garantendo l'integrazione con le funzioni loro attribuite o delegate in materia di orientamento e formazione professionale.

2. Le funzioni attribuite sono esercitate, nel rispetto degli atti di coordinamento e di indirizzo emanati dalla Regione, garantendo la partecipazione degli Enti Locali, il rispetto dei principi delle pari opportunità e perseguendo il metodo della concertazione con le parti sociali.

3. Le province altresì individuano, secondo le procedure di cui al successivo articolo 9, i bacini di utenza quale riferimento per i centri per l'impiego di cui al successivo articolo 11.

4. Alle province, in particolare, vengono, conferite le funzioni e le competenze di cui all'art. 6, comma 2, del "decreto". Con delibera della Giunta regionale, sono individuate eventuali ulteriori funzioni di indirizzo politico-amministrativo e controllo, di competenza regionale.

5. Al fine di assicurare una uniformità e una migliore efficacia dei servizi per l'impiego in territori di più province caratterizzati da particolari elementi di omogeneità, le province interessate possono stipulare opportune intese per il coordinamento dei rispettivi interventi.

6. Al fine di garantire una efficace diffusione territoriale dei servizi per l'impiego, soprattutto in riferimento ai servizi informativi, le province possono stipulare specifiche convenzioni con i comuni, singoli o associati, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, acquisendo la garanzia del mantenimento degli standard minimi di qualità.

7. Per la erogazione dei servizi finalizzati a migliorare la qualità degli interventi connessi a specifiche esigenze locali, o a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, le province, in conformità ai criteri e agli indirizzi generali formulati dalla Commissione di cui all'articolo 8 della presente legge, possono stipulare specifiche convenzioni con qualificate strutture pubbliche o private.

8. Le province, al fine di garantire la concertazione e la consultazione con le parti sociali istituiscono apposita Commissione provinciale tripartita, assicurando la partecipazione nella medesima, del consigliere di parità.

9. La Regione promuove e sostiene mediante l'assegnazione di specifiche risorse aggiuntive, la creazione di strutture specializzate per la promozione dell'integrazione tra esperienze professionali e percorsi scolastici e formativi a beneficio dei soggetti di età minore ancora vincolati all'obbligo di cui all'art. 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144. A tal fine le province istituiscono strutture specializzate locali, che operano nell'ambito dei Centri per l'impiego, dirette da esperti di comprovata competenza in materia di politiche formative e del lavoro, nominati con decreto dei Presidenti della provincia. Le province, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, concertano con la Giunta regionale il modello organizzativo delle strutture. Tali strutture in particolare devono svolgere compiti di documentazione, ricerca studio e proposta sulle questioni relative all'integrazione tra scuola, formazione e lavoro; in particolare, essa deve monitorare, verificare ed elaborare proposte idonee atte a promuovere l'integrazione tra esperienze professionali e percorsi scolastici e formativi a beneficio dei soggetti di età minore ancora vincolati all'obbligo di cui all'art 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

10. Il Presidente della Giunta regionale insieme all'Assessore al lavoro e con i Presidenti delle province, verificano annualmente lo stato di attuazione della presente legge.

#### *Art. 4. Sistema regionale per l'impiego.*

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzative per l'esercizio integrato delle funzioni e delle azioni attuative delle finalità di cui all'articolo 1 e per la gestione dei relativi servizi.

2. Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività di accoglienza, informazione, orientamento, collocamento, consulenza, sostegno, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione. Nella loro gestione deve essere assicurata la parità di accesso senza discriminazioni di sesso, condizioni familiari, razza, cittadinanza, origine territoriale, opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale.

3. Fanno parte del sistema dei servizi per l'impiego e della sua organizzazione:

- a) i centri per l'impiego costituiti dalle province ai sensi dell'art. 11;
- b) l'Azienda Calabria - Lavoro di cui al successivo art. 19;
- c) la Commissione di cui al successivo art. 6;
- d) la Commissione provinciale di cui all'art. 8;
- e) il Comitato, di cui al successivo art 7;
- f) il sistema informatico di cui all'art. 28.

*Art. 5. Personale, beni e mezzi finanziari per l'esercizio delle funzioni conferite.*

1. Le province per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, si avvalgono delle risorse umane, finanziarie e strumentali trasferite con i provvedimenti attuativi dell'articolo,7 del "decreto".

2. Le province subentrano in tutti i rapporti giuridici patrimoniali inerenti i beni e le risorse strumentali trasferiti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi. dell'articolo 7 del "decreto".

3. La Regione può assegnare alle province ulteriori risorse, umane e finanziarie, da destinare all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.

*Art. 6. Commissione regionale tripartita.*

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo, è istituita la commissione regionale tripartita di seguito denominata "Commissione".

2. Alla "Commissione", oltre alle funzioni e competenze già svolte dalla Commissione Regionale per l'impiego ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e delle norme nazionali in materia, sono attribuiti compiti di concertazione e proposta in materia di iniziative occupazionali, di orientamento, formazione e politiche attive del lavoro, nonché compiti di valutazione dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione.

3. La Commissione in particolare formula proposte per concorrere a determinare gli indirizzi ed i criteri generali, per l'individuazione e la variazione degli ambiti territoriali di riferimento nonché per la individuazione dei bacini di utenza; formula, inoltre, proposte sui criteri e sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e soggetti pubblici e privati finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi per l'impiego.

4. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma successivo entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. Decorso tale termine la "Commissione" verrà nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro.

5. La Commissione ha sede a Reggio Calabria e dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

6. La Commissione è composta:

- a) dall'Assessore regionale al Lavoro o suo delegato che presiede;
- b) da n. 8, di cui 4 supplenti, rappresentanti delle associazioni degli industriali, dell'artigianato, delle organizzazioni delle cooperazione, dei produttori agricoli, del commercio e del turismo;
- c) da n. 8, di cui quattro supplenti, rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative così come individuate nel Comitato regionale INPS;

- d) dal consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
- e) da n. 3 Consiglieri regionali, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- f) dal Direttore del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale - Direzione regionale del lavoro e dal Direttore Generale dell'Azienda "Calabria Lavoro", senza diritto di voto;'
- g) dai Presidenti delle province o dagli Assessori alle politiche del lavoro, se delegati.

7. Il funzionamento della "Commissione" è definito in apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale (1).

8 Le funzioni di Segreteria e di assistenza alla "Commissione" sono esercitate dall'apposito Settore nell'ambito del competente Dipartimento regionale.

9. Ai componenti la "Commissione" è attribuita, per ciascuna seduta, una indennità giornaliera determinata dal regolamento di cui al precedente comma 7 il cui ammontare complessivo non può essere superiore ad un milione di lire mensile, oltre al rimborso delle spese per come riconosciuto ai dirigenti regionali secondo la normativa vigente.

10. La "Commissione" si avvale per le funzioni di indirizzo e programmazione di un Comitato tecnico - scientifico formato da n. 7 esperti di cui almeno quattro donne esperte nelle politiche di genere o provenienti da diverse organizzazioni sindacali con esperienza in organismi confederali e tre proposti dall'Azienda Calabria-Lavoro. In particolare il Comitato svolge funzione consultiva e di ricerca atta a realizzare un sistema integrato di orientamento dello studio al lavoro e nel lavoro con particolare riferimento all'occupazione femminile. I componenti il comitato sono nominati dal Presidente della "Commissione". Il Comitato nominato rimane in carica per la durata della legislatura. Ai componenti del comitato è corrisposto un compenso pari a quello percepito dai collaboratori esperti dei Consiglieri regionali.

(1) Vedi, al riguardo, il Reg. 9 luglio 2001, n. 4.

#### *Art. 7. Comitato di coordinamento istituzionale.*

1. Al fine di assicurare l'efficace coordinamento tra Regione ed Enti Locali del sistema regionale per l'impiego e l'effettiva integrazione, sul territorio, tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, è istituito un comitato di coordinamento istituzionale, di seguito denominato "Comitato".

2. Il "Comitato" propone alla Giunta regionale gli indirizzi ed i criteri generali per l'individuazione o la variazione degli ambiti territoriali di riferimento per i centri per l'impiego, tenendo conto dei fattori di ponderazione di cui al secondo comma del successivo articolo 12 ed esprime valutazioni e proposte in merito alla qualità ed omogeneità sul territorio dei servizi resi e degli standard garantiti, nonché alla efficacia del sistema regionale dei servizi per l'impiego con particolare riguardo alla realizzazione della effettiva integrazione di cui al comma, 1

3. Il "Comitato" è composto:

- a) dall'Assessore regionale al Lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
- b) dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;
- c) da 5 Sindaci, o loro delegati, di cui almeno due delle Città capoluogo di provincia, designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.) regionale;
- d) da 2 Presidenti delle Comunità montane o loro delegati, designati dall'Unione nazionale Comunità enti montani (U.N.C.E.M.);
- e) da 3 Consiglieri regionali nominati dal Consiglio, di cui 1 in rappresentanza della minoranza.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare il dirigente della Direzione regionale del lavoro della Calabria, esperti e rappresentanti di enti o Associazioni interessati a vario titolo alle materie oggetto della presente legge.

5. Il "Comitato", che dura in carica per l'intera legislatura, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. Il "Comitato" adotta il regolamento di funzionamento che diviene esecutivo previa approvazione della Giunta regionale.

7. Il "Comitato" ha sede a Reggio Calabria e si avvale, per le funzioni di segreteria ed assistenza tecnica, del Settore istituito nell'ambito del competente Dipartimento regionale.

#### *Art. 8. Commissione provinciale tripartita.*

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4 nonché di quelle esercitate dagli organi collegiali di cui al comma 2 dell'art. 6 del "Decreto" per come modificato dall'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le province, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla istituzione della Commissione provinciale tripartita per le politiche del lavoro quale organo permanente di concertazione con le parti sociali, in particolare in materia di programmazione provinciale delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale e di organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego. Tale Commissione, costituita secondo i principi ed i criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 6 del "Decreto" garantisce la presenza delle parti sociali in composizione paritetica secondo quanto indicato dal precedente articolo 7 e del Consigliere provinciale di parità, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.

2. Le province garantiscono, con riferimento alle funzioni relative al collocamento obbligatorio, l'integrazione delle Commissioni provinciali con i rappresentanti designati dalle categorie interessate, dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e da un ispettore medico del lavoro.

#### *Art. 9. Ambito territoriale dei centri per l'impiego.*

1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti conferiti ai sensi della presente legge, attraverso le strutture previste dai propri ordinamenti e dai Centri per l'Impiego. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale prende atto della individuazione dei bacini provinciali per l'istituzione dei Centri per l'impiego, deliberata dalle province tenuto conto del limite minimo di abitanti previsto dall'art. 4, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 469/1997. L'istituzione e la gestione dei Centri per l'impiego interprovinciali, è attuata dalle province stesse, d'intesa fra loro.

2. Per motivate ragioni socio-geografiche le province, possono istituire uno o più sedi locali coordinate e finalizzate ad una migliore diffusione dei servizi all'impiego.

3. Ogni tre anni le province devono valutare, nell'ottica degli standard minimi di qualità, le condizioni socio-geografiche, economiche ed occupazionali per l'eventuale modificazione delle strutture sub-provinciali.

#### *Art. 10. Istituzione, coordinamento e raccordo dei centri per l'impiego.*

1. Le province costituiscono i Centri per l'Impiego entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 9. Decorso tale termine la Giunta esercita i poteri sostitutivi.

2. Le province possono, regolando convenzionalmente i loro rapporti, concordare l'estensione dell'accesso a taluno dei servizi erogati in un Centro per l'impiego ad utenti di Provincia diversa, qualora risiedano in comuni contigui al centro.

3. Per l'implementazione dei servizi anche su basi interprovinciali, le province possono avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Azienda Calabria-Lavoro. Esse accedono alle più allargate modalità organizzative acquisendo preventivamente il parere delle commissioni provinciali interessate e quello del Comitato di cui all'art. 7, che valuta soprattutto il profilo della adeguatezza del servizio agli standard di qualità.

#### *Art. 11. Centri per l'impiego.*

1. I centri per l'impiego, di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 4 del "Decreto" svolgono le attività inerenti la gestione ed erogazione dei servizi connessi ai compiti attribuiti alle province ed in particolare:

a) gestione dei compiti di cui all'art 2 comma 1 del "Decreto", afferenti il collocamento, compreso il collocamento mirato e l'inserimento lavorativo dei disabili, nonché quello riferito ai lavoratori extracomunitari;

b) gestione dei servizi connessi alle politiche attive del lavoro compresa l'attività di assistenza ed informazione ad esse connessa.

2. I Centri per l'Impiego inoltre, osservando gli standard qualitativi determinati a norma dell'art. 9, erogano i seguenti servizi:

c) rilevazione delle opportunità formative, compresi i tirocini, e delle occasioni di lavoro;

d) attività di informazione ed orientamento individuale e di massa;

e) consulenza individuale a lavoratori e piccoli imprenditori;

f) compilazione e tenuta delle liste di mobilità;

g) preselezione funzionale all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

h) progettazione di percorsi di sviluppo e professionale;

i) orientamento personalizzato con bilancio delle competenze professionali;

j) diffusione dell'informazione e promozione delle agevolazioni offerte dalla normativa Statale e regionale diretta ad incentivare nuova imprenditorialità individuale e collettiva, ed il reinserimento lavorativo.

#### *Art. 12. Organizzazione funzionale dei centri per l'impiego.*

1. Le Amministrazioni provinciali regolano l'attività di ciascun Centro per l'Impiego avvalendosi di dispositivi organizzativi idonei a soddisfare le esigenze dell'utenza secondo i principi di cui alla presente legge, che ispirano la riforma dei servizi.

2. La Giunta regionale emana direttive finalizzate alla omogeneizzazione dei comportamenti delle Amministrazioni provinciali nei rapporti con i soggetti privati, acquisito il parere degli organismi disciplinati dagli articoli 6 e 7 della presente legge.

#### *Art. 13. Strutture organizzative.*

1. Le funzioni ed i compiti indicati nell'art. 2 nonché quelli derivanti dall'applicazione della presente legge, sono svolti dalla Regione che, per quanto di competenza, si avvale:

- a) della Commissione regionale per la concertazione con le parti sociali di cui all'art. 6;
- b) del Comitato di Coordinamento istituzionale di cui all'art. 7.
- c) dell'Azienda Calabria - Lavoro, di cui all'art. 19.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la struttura organizzativa della Giunta regionale di cui alla L. R. 13 maggio 1996 n. 7, per come modificata dall'art. 1-bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14, è aumentata, nei limiti numerici massimi, di un Settore, di due Servizi e di 15 uffici nell'ambito del Dipartimento "Formazione Professionale e Politiche del Lavoro". Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 3 della L.R. n. 7/1996, provvede all'adeguamento della struttura organizzativa.

3. Le funzioni ed i compiti indicati nell'art. 3 sono svolti dalle province avvalendosi della Commissione di cui all'art. 8 e dei Centri per l'Impiego, ed assicurando, per la gestione di compiti e funzioni in materia di fasce deboli, i raccordi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10.

#### *Art. 14. Personale trasferito dallo Stato.*

1. Il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dei Beni Culturali, individuato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'art. 7, comma 6 del "Decreto", è trasferito alla Regione ed alle province secondo la destinazione assegnata dalle tabelle A, B e C del D.P.C.M. 5 agosto 1999 emesso ai sensi dell'art. 7 del "Decreto" (1).

(1) *Comma così modificato dall'art. 2, comma 9, L.R. 19 novembre 2003, n. 20.*

### *TITOLO III*

#### *Politiche dell'occupazione*

#### *Art. 15. Programma regionale per le politiche attive del lavoro.*

1. Il Consiglio regionale assieme alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, su proposta della Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui ai precedenti art. 6 e 7, approva il programma per le politiche dell'impiego e del lavoro, individuandone obiettivi e risorse.

2. Il programma di cui al comma precedente è l'atto di pianificazione settoriale con cui la Regione, previa consultazione con le province, definisce e coordina le politiche in materia di servizi all'impiego e di politica attiva del lavoro favorendo l'integrazione delle funzioni ai sensi dell'art. 1 della presente legge e assicura gli opportuni collegamenti con i piani della formazione e dell'orientamento professionale e con i corrispondenti piani afferenti le tematiche dell'istruzione e delle politiche sociali. Esso, in particolare:

- a) definisce i criteri generali e gli standard qualitativi dei servizi per l'impiego ed individua gli strumenti di valutazione;
- b) indirizza l'attività dell'Azienda Calabria-Lavoro;
- c) specifica le forme di raccordo ed integrazione tra le funzioni di mediazione di manodopera, le politiche attive del lavoro e le politiche formative;

d) definisce le attività di analisi, studio e ricerca sul mercato del lavoro, individua gli strumenti per la loro realizzazione, ed individua le iniziative di orientamento finalizzati a prevenire la disoccupazione di lunga durata;

e) individua le forme e le modalità di sostegno ai lavori socialmente utili, alle nuove assunzioni, alla creazione di lavoro autonomo, associato e cooperativo ed agli strumenti di politica attiva del lavoro soprattutto in riferimento al mondo giovanile e femminile;

f) individua le risorse finanziarie, i criteri per la loro ripartizione e le quote da riservare a eventuali programmi di iniziativa regionale e/o provinciale o ai progetti finalizzati di cui al successivo art. 16;

g) definisce le procedure e individua gli strumenti per la valutazione della qualità e della omogeneità dei servizi per l'impiego e degli strumenti di politica attiva del lavoro;

h) indica procedure idonee a garantire la trasparenza e la semplificazione degli atti in materia di servizi all'impiego;

i) individua i criteri, le modalità e gli strumenti per garantire al Consiglio regionale una informazione completa sui risultati conseguiti al fine della valutazione di efficacia.

#### *Art. 16. Progetti finalizzati.*

1. La Giunta regionale, sulla base dei criteri indicati dal programma di cui al precedente art. 15, approva:

a) progetti finalizzati all'incremento dell'occupazione anche in partenariato con altre regioni italiane ed europee;

b) progetti finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale degli operatori in materia di politiche del lavoro della Regione, dell'Azienda Calabria-Lavoro e degli Enti locali;

c) progetti finalizzati al reimpiego dei lavoratori espulsi dai processi produttivi ed alla trasformazione dei lavori precari e temporanei in occupazione stabile.

#### *Art. 17. Incentivi al reimpiego.*

1. La Regione incentiva il reimpiego dei lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria, in Mobilità o disoccupati di lunga durata, concorrendo al finanziamento di appositi progetti gestiti dalle province e predisposti da Enti di formazione e organismi tecnici emanazione di associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, con l'assistenza della "Azienda" di cui al successivo art. 19.

#### *Art. 18. Atti di programmazione provinciale.*

1. Le province, sentita la Commissione di cui al precedente art. 8 adottano atti di programmazione delle politiche locali del lavoro, pluriennali ed annuali integrati con quelli relativi alle politiche locali della formazione professionale e dell'istruzione, in coerenza con il programma regionale di cui all'art. 15 e con la partecipazione degli Enti locali.

### *TITOLO IV*

*Azienda Calabria-Lavoro**Art. 19. Azienda Calabria-Lavoro.*

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) del "Decreto" è istituita con sede in Reggio Calabria l'Azienda Calabria - Lavoro, di seguito denominata "AZIENDA", quale Ente pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.

2. L'organizzazione, la dotazione organica ed il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati dallo statuto proposto dal Direttore Generale e approvato dalla Giunta regionale.

3. "L'AZIENDA" disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e di erogazione dei servizi con appositi regolamenti adottati dal Direttore Generale in conformità allo statuto e approvati dalla Giunta regionale.

*Art. 20. Funzioni dell'Azienda.*

1. L'azienda esercita le funzioni e svolge le attività in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale, ed opera in coordinamento con gli altri soggetti previsti nella presente legge (1). Esercita, altresì, le funzioni di osservatorio regionale sul mercato del Lavoro e di monitoraggio ed assistenza tecnica nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, del "Decreto". Inoltre, in coerenza con le direttive della Giunta regionale:

a) provvede, sulla scorta dei dati rilevati, ad elaborare programmi di orientamento delle politiche attive del lavoro ed occupazionali;

b) garantisce il supporto alle strutture regionali in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche attive del lavoro;

c) fornisce, in convenzione, l'assistenza tecnica alle province e agli organismi che esercitano funzioni e svolgono attività relative alle politiche attive del lavoro ai sensi della presente legge;

d) favorisce la qualificazione dei servizi per l'impiego, attraverso interventi di supporto metodologico, di formazione ed aggiornamento tecnico del personale adibito alle attività disciplinate dalla presente legge, nonché di ricerca, studio e documentazione;

e) assicura il supporto tecnico istruttorio agli organi regionali preposti allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2;

f) pubblicizza le elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema regionale informatico sul lavoro, di cui al successivo art. 28, ed i risultati di ricerca e monitoraggio.

2. L'AZIENDA formula un piano annuale delle attività, che è proposto alle valutazioni della Giunta regionale, previo parere della Commissione e del Comitato di cui agli art. 6 e 7. Predisponde, altresì, una relazione consuntiva sullo svolgimento delle attività programmate che viene sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

3. L'AZIENDA svolge attività di sviluppo e gestione del Sistema informativo lavoro regionale (S.I.LA.R.) e delle banche dati dei servizi all'impiego, assicurando le connessioni con il Sistema Informativo Lavoro nazionale di cui all'art. 11 del "DECRETO", gli accessi ad altri sistemi informativi pubblici e privati, nonché l'omogeneità degli standard informativi.

4. All'AZIENDA la Giunta regionale può attribuire funzioni in materia di interventi di politica attiva del lavoro in favore delle fasce deboli, di tirocini di formazione-lavoro, nonché ulteriori funzioni ed attività di natura tecnica e strumentale alle politiche del lavoro.

5. [L'AZIENDA può erogare servizi per terzi privati a titolo oneroso e sulla base di specifiche convenzioni che ne regolano le modalità] (2).

6. L'AZIENDA, per la gestione dei compiti assegnati, o per innovative sperimentazioni ad alto valore o effetto occupazionale può avvalersi di specifiche professionalità esterne.

7. Al fine di garantire e salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul posto di lavoro, con particolare riferimento ai soggetti sottoposti ad attività lavorative usuranti ed a rischio, è istituito, presso l'Azienda, l'Osservatorio regionale per la salvaguardia della salute dei lavoratori e per la verifica dell'attuazione in Calabria del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (3).

(1) *Periodo così modificato dall'art. 12, comma 2, primo alinea, L.R. 5 ottobre 2007, n. 22.*

(2) *Comma abrogato dall'art. 12, comma 2, secondo alinea, L.R. 5 ottobre 2007, n. 22.*

(3) *Comma aggiunto dall'art. 6-ter, comma 3, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.*

#### *Art. 21. Organi.*

1. Sono organi dell'AZIENDA:

- a) il Direttore Generale;
- b) il Collegio dei revisori dei conti.

#### *Art. 22. Direttore generale.*

1. Il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, tra i soggetti di età non superiore ai 60 anni, in possesso di laurea, ad elevata professionalità, documentata competenza nelle problematiche del lavoro, ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private.

2. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile. Gli elementi del contratto sono stabiliti dalla Giunta regionale.

3. L'incarico di Direttore Generale non è compatibile con cariche elettive, né con lo svolgimento di attività lavorative dipendente o professionale. Per i Dirigenti regionali il conferimento dell'incarico di direttore è subordinato al collocamento senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

4. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Azienda, è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e gli indirizzi della Giunta regionale. In particolare provvede:

- a) all'adozione dello statuto;
- b) all'adozione del regolamento per la gestione dei servizi e degli schemi di convenzione di cui alla successiva lettera d);
- c) all'organizzazione amministrativa e alla determinazione della dotazione organica entro 60 giorni dalla nomina;
- d) alla stipula delle convenzioni per l'erogazione dei servizi;
- e) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale annuale;
- f) all'adozione del programma annuale di attività, previo parere obbligatorio della Commissione;
- g) alla presentazione alla Giunta regionale della relazione annuale sulle attività dell'AZIENDA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza;
- h) all'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmati e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per realizzarli, nonché alla verifica dei risultati di gestione;
- i) all'assunzione in ottemperanza agli indirizzi della Giunta regionale, di ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità dell'AZIENDA e l'integrazione con gli altri soggetti che, ai sensi della presente legge, esercitano funzioni inerenti le politiche attive del lavoro;

l) a proporre i componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui al precedente art. 6.

5. Il direttore generale presenta alla Giunta regionale, in allegato al rendiconto annuale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari. La Giunta regionale, a sua volta, provvederà a relazionare al Consiglio che può proporre la revoca del Direttore Generale in caso di riscontrata grave inosservanza degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento.

6. Il contratto di cui al comma 2 può essere risolto anticipatamente, con deliberazione della Giunta regionale che dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore, quando sussistono i seguenti motivi:

- a) sopravvenute cause di incompatibilità;
- b) gravi violazioni di norme di legge;
- c) persistenti inadempienze inerenti gli indirizzi regionali;
- d) gravi irregolarità nella gestione.

7. Nel caso di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della stessa, provvede alla nomina di un commissario che subentra nelle funzioni e dura in carica fino alla nomina del nuovo Direttore Generale da effettuarsi entro il termine perentorio di 90 giorni.

#### *Art. 23. Osservatorio sul lavoro minorile.*

1. Nell'ambito dell'AZIENDA è istituito l'Osservatorio sul lavoro dei minori.

2. L'Osservatorio è presieduto da un esperto di comprovata competenza di diritto e politiche del lavoro con incarico attribuito con decreto del Direttore Generale dell'Azienda, previo parere conforme della Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali, per la durata di anni due. Il Presidente si avvale di un Comitato tecnico-scientifico formato da cinque esperti in materia minorile, sociologica, psicopedagogica e di legislazione a tutela dei minori.

3. L'Osservatorio ha compiti di documentazione, ricerca, studio e proposta sulle questioni relative al lavoro dei minori in Calabria e deve in particolare monitorare, verificare ed elaborare proposte idonee a promuovere l'integrazione tra esperienze professionali e percorsi scolastici e formativi a beneficio dei minori anche in situazioni svantaggiate.

4. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Osservatorio ha diritto di accesso su tutti i dati in possesso dell'amministrazione regionale.

#### *Art. 23-bis. Osservatorio sul lavoro femminile.*

1. Nell'ambito dell'Azienda è istituito l'Osservatorio sul lavoro femminile. L'Osservatorio ha compiti di documentazione, ricerca, studio sulle questioni relative al lavoro delle donne in Calabria e deve in particolare monitorare, verificare ed elaborare proposte idonee a favorire l'inserimento lavorativo, l'autoimprenditorialità e la creazione di imprese a beneficio delle donne (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6-ter, comma 5, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

#### *Art. 23-ter. Osservatorio sul lavoro sommerso.*

1. Nell'ambito dell'Azienda è istituito l'Osservatorio sul lavoro sommerso. L'Osservatorio, quale organismo tecnico a supporto degli organismi nazionali e regionali, ha compiti di documentazione, ricerca e monitoraggio, nonché di proposte idonee a realizzare l'emersione del lavoro sommerso (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6-ter, comma 5, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

*Art. 23-quater. Organizzazione degli Osservatori sul lavoro femminile e sul lavoro sommerso.*

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio sul lavoro femminile e dell'Osservatorio sul lavoro sommerso, sono disciplinati da apposito provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda» (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6-ter, comma 5, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

*Art. 24. Collegio dei revisori.*

1. Il Collegio dei revisori è costituito da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e alla formazione.

2. Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori, che durano in carica tre anni, spetta il compenso annuale previsto dalla L.R. 13 aprile 1995, n. 15.

3. Il Collegio dei revisori esercita il controllo di competenza sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente ed in particolare provvede:

a) alla redazione, prima dell'approvazione del rendiconto generale annuale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari;

b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;

c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti, sulla regolarità amministrativa, nonché alla formulazione di eventuali rilievi e suggerimenti.

*Art. 25. Vigilanza e controllo.*

1. L'AZIENDA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale tramite il competente settore che si esercita con il controllo degli atti afferenti:

a) il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività;

b) il rendiconto generale annuale;

c) la pianta organica.

2. La Giunta regionale, contestualmente all'esame del rendiconto annuale, riscontra la coerenza delle azioni dell'AZIENDA rispetto agli indirizzi espressi.

3. Gli atti del Direttore, sottoposti all'esame della Giunta regionale, diventano esecutivi decorsi trenta giorni dal loro ricevimento da parte del settore di cui al comma 1 se non rinviati al riesame.

4. Le attività dell'Azienda sono soggette al controllo strategico della Regione (11).

(11) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 2, quarto alinea, L.R. 5 ottobre 2007, n. 22.

*Art. 26. Pianta organica dell'Azienda.*

1. Entro 60 giorni dal suo insediamento il Direttore generale adotta la pianta organica dell'azienda nella quale è inquadrato il seguente personale:

- a) personale già in servizio presso l'Agenzia per l'Impiego della Calabria e transitato nel ruolo della Giunta regionale, che ne faccia richiesta (12);
- b) personale appartenente ai ruoli regionali che ne faccia richiesta;
- c) personale con anzianità di servizio di almeno tre anni presso l'Agenzia per l'impiego della Calabria non transitato in altre pubbliche amministrazioni, previo superamento di procedura selettiva riservata. Gli eventuali posti vacanti saranno coperti con contratti triennali, rinnovabili, con procedura selettiva.

(12) Vedi, anche, l'art. 2, comma 9, L.R. 19 novembre 2003, n. 20.

*Art. 27. Mezzi finanziari e patrimoniali.*

1. L'AZIENDA dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) finanziamento annuale della Regione nella misura determinata dalle leggi finanziarie;
- b) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività affidate alla Regione;
- c) [proventi derivanti dalla fornitura di servizi a titolo oneroso] (13);
- d) entrate derivanti da cespiti patrimoniali.

2. La Regione assegna all'AZIENDA i beni e le attrezzature trasferite dal Ministero del Lavoro già in dotazione all'Agenzia per l'Impiego.

3. La Regione può trasferire altri beni mobili ed immobili in uso o in comodato in relazione alle esigenze funzionali dell'AZIENDA.

(13) Lettera abrogata dall'art. 12, comma 2, terzo alinea, L.R. 5 ottobre 2007, n. 22.

*TITOLO V*

*Sistema informativo lavoro*

*Art. 28. Sistema informativo calabrese sul lavoro.*

1. Il Sistema informativo calabrese sul lavoro (S.I.CA.L.) quale strumento per l'esercizio delle azioni di cui al precedente articolo 2, è gestito dall'AZIENDA ed è realizzato mediante il collegamento con il SIL di cui all'art. 11 del Decreto, garantendo l'acquisizione e la elaborazione dei dati integrati trasportati mediante infrastrutture a rete fra i Centri per l'Impiego, con eventuali innesti di altre banche dati.

2. Le risorse HARDWARE, SOFTWARE e le infrastrutture di rete già in dotazione all'Agenzia regionale per l'Impiego e trasferite alla Regione, sono assegnate all'Azienda Calabria-Lavoro. Alle province sono attribuite le medesime risorse ed infrastrutture trasferite alla Regione e già in dotazione alle Sezioni Circostrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura, nonché ai rispettivi recapiti e sezioni decentrati. Sono a carico delle province tutti gli oneri per circuiti

di collegamento ai nodi della rete dei Centri per l'impiego, così come pure le attività di manutenzione e conduzione degli impianti, secondo quanto previsto dall'art. 11 del "Decreto".

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente primo comma, la Giunta regionale è tenuta a sottoporre al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale lo schema di convenzione per l'acquisizione del previsto parere preventivo per la connessione e lo scambio dei dati con il SIL del livello nazionale.

4. La Regione, inoltre, può provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema, fatte salve la omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità da parte del SIL, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale secondo le modalità previste dall'art. 11 comma 7 del "Decreto".

## TITOLO VI

### *Normativa transitoria e finanziaria*

#### *Art. 29. Norme transitorie.*

1. Gli Organi dell'Azienda Calabria-Lavoro sono nominati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le funzioni ed i compiti non assegnati esplicitamente con la presente legge e comunque conferiti ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 restano di competenza della Regione.

#### *Art. 30. Abrogazione di norme.*

1. Sono abrogate le norme di cui agli articoli 37, 38 e 39 della legge 19 aprile 1985, n. 18.

#### *Art. 31. Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 7 del "Decreto", nonché con le risorse provenienti dai fondi comunitari e con quelle stanziare annualmente con la legge di bilancio.

#### *Art. 32. Entrata in vigore.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge regionale 14 agosto 2008, n. 28

**Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ivi compresi i trattamenti in deroga.**

(BUR n. 16 del 16 agosto 2008, supplemento straordinario n. 1 del 18 agosto 2008)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 26 febbraio 2010, n. 8 e 15 luglio 2013, n. 35)

**Art. 1**

1. Il Dipartimento regionale del Lavoro approva progetti di sviluppo di politiche attive del lavoro suscettibili di offrire impiego a lavoratori già dipendenti di Enti o altri organismi pubblici o pubblico-privati al cui capitale sociale partecipa direttamente la Regione Calabria, collocati nelle diverse forme di trattamento degli ammortizzatori sociali di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, compresi i trattamenti in deroga, ovvero dipendenti, alla data del 31 dicembre 2007, di imprese fornitrici di servizi in regime di esternalizzazione, resi in favore della Regione Calabria.
2. L'elaborazione dei progetti avviene avvalendosi degli Enti strumentali del Dipartimento medesimo ed in sinergia con il partenariato economico-sociale ed istituzionale. L'individuazione delle professionalità necessarie, da assumere anche con modelli negoziali flessibili, avviene previo l'esperimento di idonee procedure selettive.
3. La realizzazione dei progetti è affidata prioritariamente a soggetti privati, selezionati sulla base di procedure comparative, nel rispetto delle vigenti normative e, in subordine, ad Enti dipendenti della Regione, in ragione dell'affinità con i servizi svolti, ovvero ad altri Enti pubblici, anche locali.
4. Alla realizzazione dei progetti di cui al presente articolo, da approvarsi, per l'anno 2008, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede nei limiti delle risorse iscritte e disponibili nel bilancio regionale per le medesime finalità. A decorrere dall'anno 2009, le risorse da destinare allo scopo sono individuate in sede di bilancio regionale.
5. *Le norme di cui alla presente legge saranno applicate altresì ai lavoratori che pur non usufruendo di ammortizzatori sociali, abbiano svolto, alla data del 31.12.2007, almeno due anni di attività alle dipendenze di Enti o Organismi pubblici o pubblico-privati, al cui capitale sociale, a maggioranza pubblica, partecipa direttamente o indirettamente, la Regione Calabria, ovvero di imprese fornitrici di servizi in regime di esternalizzazione resi in favore della Regione Calabria, ivi comprese le imprese fornitrici di servizi informatici attualmente in stato fallimentare, nonché di Enti strumentali della stessa Regione Calabria, che abbiano partecipato alla manifestazione di interesse espletata in forza del DDG Dipartimento «Formazione Professionale, Lavoro e Politiche Sociali» n. 17910 del 14.11.2008<sup>1</sup>.*

*5bis. Le norme della presente legge si applicano al personale dipendente di società, che erogano servizi di interesse generale, controllate e/o partecipate da Enti locali, anche se poste in liquidazione, purché sia avviata la procedura di ricollocazione dello stesso presso altre società a capitale interamente pubblico, controllate e/o partecipate dai medesimi Enti locali, per i servizi già curati dalle suddette società.*

---

<sup>1</sup>Comma aggiunto dall'art. 18, comma 1 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

*5ter. A tal fine il personale che sia stato alle dipendenze delle società controllate da Enti locali sciolte per cause indipendenti dalla programmazione dell'Ente, può essere assorbito previo esperimento di apposite procedure selettive da altre società a capitale interamente pubblico controllate dallo stesso o da altri Enti locali e ciò nei limiti della copertura finanziaria già assicurata dall'Ente alla società sciolta<sup>2</sup>.*

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

---

<sup>2</sup>Commi aggiunti dall'art. 1, comma 1 della L.R. 15 luglio 2013, n. 35.

Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8

**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002).**

(BUR n.3 del 16 febbraio 2010 supplemento straordinario n. 4 del 26 febbraio 2010)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 7 giugno 2010, n. 14, 11 agosto 2010, nn. 21, 22 e 23, 22 novembre 2010, n. 32, 29 dicembre 2010, n. 34, 23 dicembre 2011, n. 47, 30 maggio 2012, n. 15, 11 giugno 2012, n. 23, 15 novembre 2012, n. 56 e 08 settembre 2015, n. 17)

(N.B. La presente legge è stata oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 1, comma 1 della L.R. 9 luglio 2013, n. 32)

**(La Corte costituzionale con sentenza n. 108 del 2011 ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 1, comma 3; 13; 15, commi 1, 3 e 5; 16, commi 1 e 2; 17, comma 4; e 19)**

**(La Corte costituzionale con sentenza n. 123 del 2011, ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 32; 38, commi 1 e 2; 43, comma 2; inoltre ha dichiarato estinto il giudizio, limitatamente all'impugnazione dell'art. 46)**

## TITOLO I

### Disposizioni di carattere finanziario

#### **Art. 1\***

*(Personale Comunità Montane)*

1. Nelle more di un provvedimento di riforma delle Comunità montane la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle Comunità montane calabresi per spese inerenti al mantenimento giuridico del personale la somma di euro 4.000.000,00, con allocazione all'UPB 3.2.04.04 (capitolo 2232102) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010. *L'erogazione può essere disposta in favore di un Unione dei Comuni, in caso di trasferimento a questa del personale di una Comunità montana soppressa alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, legge regionale 10 luglio 2008, n. 20<sup>1</sup>.*
2. La Giunta regionale è delegata, inoltre, a predisporre entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un disegno di legge di riforma, delle competenze e delle funzioni nonché di riorganizzazione territoriale delle Comunità montane, con riferimento a quanto disposto dalla legge regionale 10 luglio 2008, n. 20.
3. *I lavoratori dipendenti delle Comunità montane che all'entrata in vigore della presente legge prestano servizio presso altri Enti o aziende pubbliche, possono essere trasferiti ed inquadrati negli Enti o azienda pubbliche utilizzatrici.*
4. Gli oneri derivanti dall'impiego dei lavoratori dipendenti delle Comunità montane, utilizzati presso altri enti o aziende pubbliche regionali, sono posti a carico del citato capitolo 2232102 su espressa domanda del soggetto utilizzatore.

#### **Art. 2**

*(Contributi finanziari per eventi calamitosi)*

---

\*La sentenza n. 108/2011 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1, comma 3.

<sup>1</sup>Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.R. 11 giugno 2012, n. 23.

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni causati al settore agricolo dagli eventi calamitosi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 793 del 27 novembre 2009, per un importo massimo di euro 4.000.000,00, da erogare a titolo di anticipazione a valere sulle risorse allocate all'UPB 2.2.04.08 (capitolo 5125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
2. Un ulteriore importo *nel limite massimo*<sup>2</sup> di euro 2.000.000,00, sempre a titolo di anticipazione a valere sulle medesime risorse allocate al citato capitolo 5125201, è destinato ad interventi diretti a far fronte ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui alle deliberazioni n. 621 del 28 settembre 2007 e n. 360 del 17 maggio 2008.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle imprese turistico-balneari calabresi, a valere sulle risorse allocate all'UPB 2.2.02.02 (capitolo 6125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010, la somma di euro 1.500.000,00 per i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi del dicembre 2008 e gennaio 2009, a titolo di anticipazione sui fondi statali riconosciuti con Ordinanze della Presidenza del Consiglio n. 3734 del 16 gennaio 2009 e n. 3741 del 18 febbraio 2009. Avranno titolo ad ottenere l'anticipazione dei fondi prioritariamente le attività turistico-balneari della provincia di Reggio Calabria che hanno prodotto regolare domanda per l'accesso ai contributi per i danni subiti, così come previsto dal dispositivo delle suddette ordinanze. Inoltre, è demandata al Dipartimento Protezione Civile la determinazione e l'erogazione del risarcimento tenendo conto di quanto prescritto dall'O.P.C.M. n. 3734 del 16.1.2009, dall'O.P.C.M. n. 3741 del 18.2.2009, dall'Ordinanza del Commissario Delegato della Regione Calabria n. 1/3734 del 6.4.2009 e dall'ordinanza del Commissario Delegato della Regione Calabria n. 1/3741 del 6.4.2009.
4. Al fine di consentire la realizzazione di interventi di contrasto alla crisi agrumicola della Piana di Gioia Tauro, è autorizza per l'esercizio finanziario 2010 *la spesa nel limite massimo di*<sup>3</sup> € 500.000,00 a valere sulle risorse allocate all'U.P.B. 2.2.04.08 (capitolo 5125201) dello stato di previsione della spesa di bilancio 2010.
5. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere interventi urgenti per far fronte ai danni causati dalle mareggiate che nel mese di gennaio 2010 hanno colpito i comuni costieri calabresi per un importo massimo di euro 25.000.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UBP 3.7.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

### **Art. 3**

#### *(Misure di sostegno ai Consorzi di Bonifica)*

1. Al fine di supportare ed accompagnare i neo costituiti Consorzio dei Bacini dello Jonio Cosentino, Consorzio dei bacini settentrionali del Cosentino e Consorzio dei Bacini Meridionali del Cosentino, destinatari del personale proveniente dal comprensorio del soppresso Consorzio di Bonifica Sibari-Crati, evitando soluzioni di continuità nell'erogazione dei salari e degli stipendi, nelle more della riscossione dei ruoli già emessi per un totale complessivo di € 9.419.385,16 relativi alle annualità 2005/2008, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione straordinaria di € 5.581.262,86 finalizzata al pagamento degli oneri del personale dei Consorzi predetti, con obbligo di restituzione da parte degli stessi a valere sulle somme che saranno riscosse attraverso i ruoli irrigui e di bonifica già emessi dalla gestione commissariale del soppresso Consorzio di Bonifica Sibari-Crati per la gestione dei servizi del comprensorio. I tre consorzi di bonifica sono pertanto obbligati a disporre che il concessionario alla riscossione provveda direttamente ad accreditare le somme alla Regione Calabria, sino alla concorrenza dell'anticipazione concessa.

<sup>2</sup>Parole aggiunte dall'art. 17, comma 1 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

<sup>3</sup>Parole sostituite dall'art. 17, comma 2 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

2. L'anticipazione suddetta sarà erogata ai tre consorzi di bonifica in ragione del personale a ciascuno di loro trasferito e, segnatamente, al Consorzio dei Bacini dello Jonio Cosentino € 3.086.499,45; al Consorzio dei bacini settentrionali del Cosentino € 919.773,52 ed al Consorzio dei Bacini Meridionali del Cosentino € 1.574.989,89.
3. Per l'erogazione dell'anticipazione da parte della Giunta regionale è prevista l'istituzione di apposito capitolo di entrata con il titolo «Riscossione dei ruoli irrigui e di bonifica relativi alla gestione dei servizi del comprensorio del soppresso Consorzio di Bonifica Sibari-Crati» e nello stato di previsione della spesa un capitolo corrispondente alla voce «Anticipazione della spesa per il pagamento di salari e stipendi del personale trasferito ai Consorzi di Bonifica dei Bacini dello Jonio cosentino, dei Bacini settentrionali del cosentino e dei Bacini Meridionali del cosentino».
4. È autorizzata una anticipazione al Consorzio Basso Jonio Reggino sino ad un importo massimo di euro 2.000.000,00 con identica procedura, condizioni e adempimenti previsti dal comma 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. Il Dipartimento Agricoltura e Foreste curerà tutti gli adempimenti necessari connessi a quanto previsto dai commi precedenti nonché quelli relativi ad adempimenti finanziari connessi a leggi regionali precedenti.

#### **Art. 4**

##### *(Contributi di carattere socio-culturale)*

1. Al fine di consentire la salvaguardia e la prosecuzione delle attività culturali, ricreative e teatrali svolte presso il cine-teatro Siracusa di Reggio Calabria, è concesso all'Università Mediterranea di Reggio Calabria un contributo di euro 50.000,00, con allocazione all'UPB 4.2.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
2. La Regione sostiene, con un contributo di euro 50.000,00 la costituenda «Fondazione Magna Grecia» con sede a Vibo Valentia per la valorizzazione delle autonomie locali in funzione della crescita culturale, sociale ed economica della Calabria, a valere sulle risorse allocate all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010261) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
3. Al fine di sostenere le attività nell'ambito della celebrazione del centenario della nascita dell'A.N.I.M.I. - Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia - da realizzarsi nel corso dell'anno, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 una spesa di euro 100.000,00, a valere sulle risorse allocate all'UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010261) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
4. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di promozione della cultura della legalità e di contrasto alla criminalità - sottoscritte nel protocollo di intesa per l'istituzione del Museo della 'Ndrangheta - la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Reggio Calabria, per la realizzazione di un sistema integrato di video sorveglianza presso i locali del Museo, un contributo di euro 120.000,00, allocato all'UPB 7.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
5. All'articolo 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, è aggiunta la Fondazione *Onlus* «Simona e Daniele», con sede in Catanzaro, con finalità sociali per l'assistenza e l'ospitalità di disabili orfani di qualunque età.
6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di Euro 100.000,00 al Circolo del Tennis «Rocco Polimeni» con sede in Reggio Calabria, per l'organizzazione di eventi di rilievo internazionale già realizzati e da realizzare nell'anno 2010, a valere sulle risorse allocate all'UPB 5.2.02.01 (capitolo 52020111) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

7. Al fine di promuovere l'educazione specifica per l'autogestione del diabete in ambiente protetto e migliorare le capacità di integrazione sociale dei giovani diabetici, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di euro 100.000,00 da destinare alla realizzazione dei campi scuola regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 368 del 18 giugno 2009, a valere sulle risorse allocate all'UPB 6.2.01.01 (capitolo 62010113) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
8. È istituito il «Fondo di solidarietà regionale per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro», la cui utilizzazione dovrà essere disciplinata da apposito regolamento da approvarsi entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge.
9. Per l'esercizio finanziario 2010, la spesa autorizzata per le finalità di cui al comma precedente è pari ad euro 200.000,00, con allocazione all'UPB 6.2.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
10. A valere sulle risorse allocate all'UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010, l'importo di euro 2.000.000,00 è destinato alle attività di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Banca Occhi con sede presso l'Unità Operativa di Oculistica dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, un contributo di euro 150.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UPB 6.1.01.01 (capitolo 4211103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
12. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria un contributo di euro 300.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UPB 6.1.01.01 (capitolo 4211103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010 per il potenziamento delle attività del Centro regionale per le epilessie istituito con legge regionale 10 dicembre 1996, n. 38.
13. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale Calabria della Croce Rossa Italiana un contributo di euro 50.000,00 allocato all'UPB 6.2.01.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

#### **Art. 5**

##### *(Contributi ad enti locali)*

1. Al fine di garantire le attività di servizio necessarie all'attuazione della legge regionale 19 ottobre 2009, n. 35, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 una spesa di euro 100.000,00, con allocazione all'UPB 3.2.02.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Marco Argentano un contributo di euro 100.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UPB 2.2.02.02 (capitolo 6125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010, per la realizzazione di manifestazioni fieristiche.
3. Al fine di consentire alla Comunità montana delle Serre Vibonesi la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali da destinare alla realizzazione di una Rete Civica *wireless* nei Comuni ricadenti sotto la sua giurisdizione, la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso ente un contributo straordinario «*una tantum*» di euro 150.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UPB 4.8.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
4. Al fine di consentire al Comune di Motta San Giovanni (RC) la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali da destinare alla realizzazione di una infrastruttura *wireless* per l'intera vallata del Valanidi e zone limitrofe, la Giunta

regionale è autorizzata a concedere allo stesso ente un contributo straordinario «*una tantum*» di euro 150.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UPB 4.8.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Seminara (RC) un contributo costante annuale di euro 100.000,00 finalizzato alla contrazione di un mutuo con CDP o con altro Istituto di Credito abilitato, per la durata massima di 20 anni, per la realizzazione di un centro civico, sociale e culturale, con allocazione all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
6. All'articolo 20 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 è aggiunto il seguente comma: «2. Nelle more della realizzazione dell'Accordo di Programma, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, su richiesta dei Comuni interessati, le somme relative alle annualità 2004, 2005 e 2006 *nonché* 2007, 2008<sup>4</sup>».
7. <sup>5</sup> (Abrogato)
8. La somma di euro 70.000,00 - destinata ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22, al Comune di Filogaso per l'acquisto di uno scuolabus distrutto da atti vandalici, non utilizzata nel corso degli esercizi finanziari 2007 e 2009 - è riprodotta nel bilancio di competenza 2010, con allocazione all'UPB 6.2.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
9. Al fine di garantire la continuità di funzionamento del Centro di Monitoraggio sulla Sicurezza stradale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Crotone un contributo di euro 150.000,00 a valere sulle risorse allocate all'UPB 2.3.01.01 (capitolo 23010108) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010, relative alle assegnazioni statali per l'attuazione del piano per la sicurezza stradale.

#### **Art. 6**

*(Fondo per le politiche sociali)*

1. Al fine di far fronte alle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte nell'esercizio finanziario 2009, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2010 l'incremento del fondo sociale regionale per l'importo di euro 6.000.000,00 da destinare all'adeguamento delle rette delle seguenti tipologie di strutture per come deliberato dalla Giunta regionale con atto n. 458 del 24 luglio 2009 e di seguito riportato:
  - strutture residenziali per minori (Case famiglia e Centri socio-educativi) per un importo giornaliero pro-capite pari a 50 euro;
  - strutture semiresidenziali per minori (Centri diurni) per un importo giornaliero pro-capite pari a 20 euro;
  - strutture per adulti in difficoltà e per donne in difficoltà con o senza minori per un importo giornaliero pro-capite pari a 50,00 euro;
  - centri diurni per disabili mentali ed handicappati per un importo giornaliero pro-capite pari a 30,00 euro.

---

<sup>4</sup>Le parole «*nonché* 2007, 2008» sono aggiunte dall'art. 1, comma 3, della L.R. 30 maggio 2012, n. 15.

<sup>5</sup>Comma abrogato dall'articolo 7, comma 1 della L.R. 11 agosto 2010, n. 23, tale comma precedentemente così recitava: «Al fine di favorire l'accesso degli Enti locali alla concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti Spa o di altri istituti di credito abilitati per il finanziamento di opere di interesse regionale - ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 - è autorizzato nell'esercizio finanziario 2010 l'ulteriore limite di impegno di euro 3.300.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio».

2. Alla relativa copertura si provvede con le disponibilità residue rivenienti dal capitolo 3421102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.
3. Allo stesso scopo possono essere destinate ulteriori economie realizzate allo stesso titolo in sede di chiusura dei conti per l'anno 2009, fino all'importo massimo di euro 13.900.000,00.
4. Per l'annualità 2010 e successive il Dipartimento Formazione professionale, Lavoro e Politiche sociali è autorizzato ad indire un tavolo tecnico finalizzato alla revisione dei piani di gestione delle strutture di cui al primo comma del presente articolo secondo i principi di economicità e di efficienza, nonché di sana gestione finanziaria.

**Art. 7**

*(Contributi diversi)*

*(Abrogato)*

**Art. 8<sup>6</sup>**

*(Ristrutturazione unità immobiliari ad uso residenziale)*

*(Abrogato)*

**Art. 9<sup>7</sup>**

*(Contributo a Ferrovie della Calabria)*

1. *Al fine di dare compiuta attuazione all'Accordo di Programma Stato Regione dell'11 febbraio 2000, il Consiglio regionale impegna la Giunta ad attivare le procedure necessarie per l'assegnazione definitiva delle risorse di cui all'articolo 7 del citato Accordo di Programma ed a relazionare sull'esito del procedimento entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.*
2. *Conclusa l'attuazione di quanto previsto al comma 1, al solo fine di assicurare la regolarità e la continuità dei servizi esercitati da Ferrovie della Calabria Srl sulla base del disposto di cui all'articolo 18, comma 3bis, del decreto Legislativo n. 422/97, potrà essere riconosciuto alla predetta società, con appendice al contratto di servizio ed a titolo di acconto, l'importo annuo di euro 2.500.000,00 per massimo di 10 annualità a decorrere dall'esercizio finanziario 2011.*
3. *L'erogazione degli acconti annui di cui al comma precedente sarà sospesa all'esito dell'effettivo trasferimento alla Regione Calabria delle risorse accertate che, dopo i necessari conguagli a detrarre dalle annualità già corrisposte, saranno attribuite a Ferrovie della Calabria s.r.l per le finalità di cui al presente articolo.*

**Art. 10**

*(Fondo di garanzia per le imprese)*

1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle Piccole e medie imprese e delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 12 viene stanziato un importo di euro 500.000,00 quale fondo di garanzia la cui gestione è affidata al soggetto previsto dall'articolo 3 della predetta legge.
2. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Dipartimento Attività produttive dovrà erogare al soggetto gestore di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 12 la somma stanziata.

---

<sup>6</sup>Articoli abrogati dall'articolo 7, comma 2 della L.R. 11 agosto 2010, n. 23.

<sup>7</sup>Articolo sostituito dall'art. 7, comma 3 della L.R. 11 agosto 2010, n. 23.

3. Alla copertura finanziaria si provvede con le risorse allocate all'UPB 2.2.02.02 (capitolo 6125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

**Art. 11**

*(Fondo di garanzia per le imprese agricole)*

1. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 è previsto anche per le imprese agricole.
2. *Il fondo di garanzia previsto al comma 1 è costituito per un importo massimo di euro 10.000.000,00 e, a tal fine, si autorizza la Giunta regionale ad individuare la necessaria copertura attraverso una rimodulazione del PSR 2007-2013, nonché a procedere all'eventuale decapitalizzazione del fondo.*<sup>8</sup>
3. I termini e le modalità di finanziamento e gestione del fondo saranno stabiliti con Deliberazione della Giunta regionale che individua le fattispecie previste dalla normativa.
4. Il fondo di garanzia sarà gestito da un Istituto di Credito, anche in *house* alla Regione Calabria, in associazione o in convenzione con i Cofidi regionali promossi dalle categorie produttive ed aventi i requisiti di legge.
5. Il fondo interviene su tipologie di linee di credito per le quali non sono previste analoghe azioni sugli strumenti nazionali o comunitari attualmente esistenti e la Regione si riserva di interromperne l'operatività in caso di attivazione a livello nazionale di misure che possono essere ritenute sostitutive dell'intervento del fondo medesimo.

**Art. 12<sup>9</sup>**

*(Riordino fondiario e ricambio generazionale in agricoltura)*  
*(Abrogato)*

TITOLO II

**Disposizioni in materia di lavoro e personale**

**Art. 13\***

*(Interventi in materia di lavoro precario)*

1. *Nelle more della presentazione del Piano di liquidazione dell'ARSSA, redatto dal Commissario liquidatore, previsto dall'articolo 5 punto 1 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 ed in coerenza con il punto 2 della stessa legge, è consentita, previa individuazione della copertura finanziaria nel bilancio dell'Agenzia, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato dei lavoratori dei servizi irrigui, degli impianti a fune di Camigliatello Silano, Loricca e Ciricilla e degli addetti ai servizi istituzionali.*
2. *Al fine di consentire la compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 della L.R. n. 9/2007, il Commissario Liquidatore dell'A.Fo.R. provvede all'assunzione a tempo indeterminato del personale precario per come individuato dall'articolo 25, comma 1, della L.R. n. 15/2008. Nelle more i contratti in essere vengono prorogati fino*

---

<sup>8</sup> **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 08 settembre 2015, n. 17; precedentemente così recitava:**"2. *Il fondo di garanzia previsto al comma precedente è costituito per un importo non inferiore ad euro 10.000.000,00 e a tal fine si autorizza la Giunta regionale ad individuare la necessaria copertura attraverso una rimodulazione del PSR 2007-2013, da proporre al Consiglio regionale*".

<sup>9</sup> **Articolo abrogato dall'art. 17, comma 3, della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.**

**\*Articolo dichiarato incostituzionale con sentenza n. 108/2011 .**

*all'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato.*

- 3. La copertura finanziaria necessaria al suddetto comma rimane a carico delle spese di forestazione.*

**Art. 14<sup>10</sup>**

*(Programma Stages)*

- 1. Al fine di non disperdere il patrimonio di conoscenza già acquisito dai giovani impegnati nel Programma Stages" di cui all'articolo 5 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8, di integrazione e modifica della legge regionale 12 novembre 2004, n. 26, la Regione assicura l'erogazione di un contributo annuo di euro 10.000,00 a favore di soggetti pubblici, che si impegnano a stipulare, con ogni stagista, che abbia concluso con esito positivo tutte le attività di formazione previste dal Regolamento di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n° 49 del 09 luglio 2007, tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente per una durata non inferiore ai 12 mesi di lavoro.*
- 2. Il Consiglio regionale provvede a stilare l'elenco degli stagisti che hanno già concluso con esito positivo, alla data del 20 ottobre 2010, tutte le attività di formazione, ed ad aggiornarlo con coloro i quali, coinvolti in sospensioni autorizzate ai sensi del Regolamento del Programma Stages 2008, concludono le attività previste, sempre con esito positivo, successivamente al periodo di recupero.*
- 3. Per accertare la potenziale platea dei soggetti interessati e quantificare le risorse occorrenti, la Regione indice una manifestazione di interesse, entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente norma, mediante avviso pubblico da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC) e sul sito internet istituzionale della Regione, rivolta a tutti i soggetti pubblici che intendono contrattualizzare, ai sensi del comma 1, gli stagisti in argomento.*
- 4. La Regione invita, in seguito, i soggetti, che hanno aderito alla manifestazione di interesse, a prendere visione dell'elenco degli stagisti e del curriculum di ciascuno, completo di relazione sullo stage svolto, al fine di individuare i potenziali fruitori del contratto di lavoro, secondo modalità e tempi stabiliti dal preposto ufficio regionale.*
- 5. Successivamente, la Regione provvede ad interpellare gli stagisti in base alle richieste effettuate dai soggetti interessati alla stipula del contratto, che viene, poi, concluso direttamente dal soggetto pubblico richiedente e lo stagista.*
- 6. La Regione si impegna, altresì, ad incentivare, da parte di soggetti pubblici e privati nei confronti degli stagisti, la realizzazione, di percorsi integrati (anche individuali) di orientamento, di alta formazione e di inserimento occupazionale, con risorse provenienti dai fondi comunitari strutturali.*
- 7. Alla copertura finanziaria, stimata per l'esercizio finanziario 2010 in euro 200.000,00, in ordine alla stipula dei contratti di cui al comma 1, si provvede con le risorse allocate all'UPB 4.3.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. Per l'esercizio finanziario relativo all'anno 2011 la Giunta regionale quantificherà le risorse occorrenti in base alla manifestazione di interesse presentata dai soggetti pubblici interessati.*

---

**<sup>10</sup>Articolo sostituito dall'art. 10, comma 1 della L.R. 11 agosto 2010, n. 23. Successivamente modificato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 22 novembre 2010, n. 32.**

**Art. 15\***

*(Disposizioni in materia di personale regionale part-time)*

- 1. Per garantire il più corretto utilizzo del personale ex LSU/LPU, assunto a tempo indeterminato con contratto part-time alle dipendenze della Regione ai sensi e per gli effetti del D.D.G. n. 20267 del 4 dicembre 2008, il rapporto di lavoro del personale stabilizzato part-time verticale a 24 ore settimanali è trasformato in rapporto di lavoro full-time a 36 ore settimanali.*
- 2. I dipendenti di cui al comma 1 saranno utilizzati negli uffici provinciali dei Dipartimenti regionali e negli uffici delle Province e dei Comuni di Crotona e Vibo Valentia.*
- 3. Al fine di favorire lo sviluppo professionale delle risorse umane di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare, nell'ambito della programmazione triennale, procedimenti finalizzati alla progressione di carriera mediante selezione interna effettuata tra il personale appartenente a tutte le categorie.*
- 4. Alla relativa copertura finanziaria, stimata in euro 3.000.000,00 si provvede con le risorse allocate nell'ambito della stessa UPB 1.2.01.01 al capitolo 1003101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010, la cui disponibilità è ridotta dello stesso importo.*
- 5. La Giunta regionale è autorizzata a stabilizzare, su espressa domanda, le unità LSU/LPU in servizio presso gli uffici regionali che alla data del 1 aprile 2008 non hanno esercitato la facoltà di accedere al procedimento di stabilizzazione. A tali unità di personale si applicano le disposizioni di cui al comma 1.*

**Art. 16\***

*(Valorizzazione delle professionalità)*

- 1. È prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di validità delle graduatorie afferenti ai concorsi interni del personale regionale, già espletati mediante il sistema delle progressioni verticali e che non risultano esaurite per effetto dell'avvenuto scorrimento. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad avviare nell'ambito della programmazione triennale, procedimenti finalizzati alle progressioni di carriera.*
- 2. I dipendenti in servizio al 1° gennaio 2010 in posizione di comando presso gli uffici della Giunta regionale proveniente da enti pubblici, che abbiano maturato in tale posizione almeno quattro anni di ininterrotto servizio, sono trasferiti, a domanda, nei ruoli organici della Regione, nei limiti della dotazione organica prevista nella programmazione triennale del personale e delle risorse disponibili. Dal trasferimento è escluso il personale in atto comandato ai sensi delle leggi regionali 13 maggio 1996, n. 7, 26 maggio 1997, n. 8 e s.m.i. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse allocate all'UPB 1.2.01.01 dello stato di previsione delle spesa del bilancio 2010.*

**Art. 17\***

*(Personale Enti regionali)*

- 1. I dipendenti dell'Ardis, già utilizzati dalla Regione Calabria alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34, sono ritrasferiti nei ruoli regionali per*

---

**\*La sentenza n. 108/2011 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 15, commi 1, 3 e 5.**

**\*La sentenza n. 108/2011 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 16, commi 1, e 2.**

**\*La sentenza n. 108/2011 ha dichiarato incostituzionale l'art. 17, comma 4.**

effetto della liquidazione prevista dalla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 e sempre nell'ambito della dotazione organica.

2. Il personale regionale di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge è utilizzato nell'ambito delle strutture regionali e non ancora trasferito alle Aziende Sanitarie in attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 può continuare a prestare servizio presso la Regione.
3. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane esistenti tra il Dipartimento regionale Tutela della salute e Politiche sanitarie e le singole Aziende sanitarie provinciali ed Ospedaliere, i dipendenti del ruolo amministrativo, sanitario e tecnico delle Aziende sanitarie provinciali e delle Aziende ospedaliere, in servizio al 31.12.2009, in regime di utilizzazione ex articolo 20 legge regionale 26.6.2003, n. 8, presso il Dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie, possono essere trasferiti, su domanda, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli dell'Amministrazione regionale, con inquadramento secondo la normativa in materia e nel rispetto della dotazione organica.
4. *La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare - per l'inserimento negli organici degli Enti regionali, sub-regionali, società regionali in house e nei ruoli disponibili dell'Amministrazione regionale - le graduatorie del personale dichiarato idoneo con Determinazione Dirigenziale del 8 agosto 2002, n. 384.*

#### **Art. 18**

*(Ammortizzatori sociali)*

1. Alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 28 è aggiunto il seguente comma:

«5. Le norme di cui alla presente legge saranno applicate altresì ai lavoratori che pur non usufruendo di ammortizzatori sociali, abbiano svolto, alla data del 31.12.2007, almeno due anni di attività alle dipendenze di Enti o Organismi pubblici o pubblico-privati, al cui capitale sociale, a maggioranza pubblica, partecipa direttamente o indirettamente, la Regione Calabria, ovvero di imprese fornitrici di servizi in regime di esternalizzazione resi in favore della Regione Calabria, ivi comprese le imprese fornitrici di servizi informatici attualmente in stato fallimentare, nonché di Enti strumentali della stessa Regione Calabria, *che abbiano partecipato alla manifestazione di interesse espletata in forza del DDG Dipartimento "Formazione Professionale, Lavoro e Politiche Sociali n. 17910 del 14.11.2008»<sup>11</sup>.*

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel precedente comma, pari ad euro 400.000,00, si fa fronte con le risorse allocate all'UPB 4.3.02.01 (capitolo 43020108) dello stato di previsione del bilancio annuale 2010, il cui stanziamento è aumentato dello stesso importo.

#### TITOLO III

#### **Modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti**

#### **Art. 19\***

*(Integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20)*

---

<sup>11</sup>L'art. 1, comma 1 della L.R. 9 luglio 2013, n. 32 interpreta l'asserzione «che abbiano partecipato alla manifestazione di interesse espletata in forza del DDG Dipartimento «Formazione Professionale, Lavoro e Politiche Sociali» n. 17910 del 14.11.2008» nel senso che la stessa è riferita esclusivamente agli Enti strumentali della Regione.».  
\*Articolo dichiarato incostituzionale con sentenza n. 108/2011.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale del 19 novembre 2003, n. 20 dopo le parole «Enti attuatori» si aggiungono le parole «nonché i soggetti avviati al lavoro ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Dirigenziale n. 3902 del 6 aprile 2006, pubblicato sul B.U.R.C. supplemento straordinario, n° 3 del 7 aprile 2006». I benefici di cui alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 sono applicabili anche ai lavoratori precari di cui all'articolo 7 del citato Decreto Dirigenziale n. 3902 del 6 aprile 2006.

#### **Art. 20**

*(Modifiche alle leggi regionali 14/12/1993, n. 15 e 30/8/1996, n. 27)*

1. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 la parola «lire 100.000» è sostituita dalla parola «euro 100,00».
2. All'articolo 17 della legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 è aggiunto il seguente comma:  
  
«3 bis - ai Revisori supplenti di cui al comma 2, dell'articolo 15, in caso di partecipazione alle riunioni del Collegio in sostituzione dei revisori assenti, è corrisposta la somma di euro 100,00».

#### **Art. 21**

*(Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19)*

1. All'articolo 13, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 dopo le parole «Cassa depositi e prestiti spa» sono aggiunte le parole «o altre aziende bancarie titolate per legge, fermo restando che il tasso di interesse applicato da queste ultime sia inferiore o uguale a quello praticato dalla cassa depositi e prestiti».
2. All'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 dopo le parole «comma 1» si aggiungono le parole «e di eventuali interventi non mutuabili».
3. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 è così sostituito:  
  
«4. L'integrazione del trattamento economico prevista dall'articolo 10, comma 5, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 è diminuita del 25 per cento con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge».
4. All'articolo 37, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, le parole «dai soggetti» a «accertamenti» sono abrogate.

#### **Art. 22**

*(Disposizioni in materia di edilizia di culto)*

1. La Giunta regionale, in luogo dell'indebitamento di cui all'articolo 33, commi 9 e 10, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è autorizzata a contrarre mutuo ventennale fino alla concorrenza di una rata annua di euro 1.350.000,00 con istituto bancario a ciò abilitato, previo procedimento di evidenza pubblica<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup>Articolo modificato dall'art. 45, comma 5 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34. Successivamente sostituito dall'art. 51, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, che precedentemente così recitava: «La Giunta regionale, in luogo dell'indebitamento di cui all'articolo 33, commi 9 e 10, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, è autorizzata a concedere, con decorrenza dall'anno 2011 ed entro il limite annuo di euro 1.000.000,00, contributi costanti poliennali previsti dalla legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 con priorità per gli interventi previsti per le chiese di interesse storico - artistico e dall'articolo 4, lettera c), ai Comuni ed agli Ordinari Diocesani che contraggono un mutuo con la Cassa Depositi e

**Art. 23**

*(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8)*

1. All'articolo 15, della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:
  - al comma 1, dopo le parole «Associazioni Pro-Loce» sono aggiunte le parole «ed ai loro Consorzi»;
  - al comma 1, lettera e), dopo la parola «ricreative» sono aggiunte le parole «e di spettacolo»;
  - al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la «lettera f) attività di socialità civica»;
  - al comma 2, dopo la parola «inadempienti» sono aggiunte le parole »sentita l'UNPLI";
  - al comma 2, lettera a), dopo le parole «delle Pro-Loce» sono aggiunte le parole «e dei loro Consorzi», e dopo le parole «atto pubblico» sono aggiunte le parole «o privato registrato»;
  - al comma 2, lettera c), le parole «alla Provincia» sono sostituite con le parole «al Comune che li destinerà per le finalità di cui alla legge n. 383/2000»;
  - il comma 4 è modificato come segue: «4. La Regione riconosce l'unione Nazionale Pro-Loce d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni e le sue attività. La Regione può sostenere l'attività dell'UNPLI concedendo contributi su progetti coerenti con le strategie Regionali e Provinciali»

**Art. 24**

*(Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3)*

1. All'articolo 13 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:
  - **13,**
2. All'articolo 14, comma 4, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 le parole da «del» a «a comma 1» sono sostituite dalle seguenti «secondo le tabelle indicate:

Anni di mandato	Riduzione annua
5	5%
10	3%
15	1%
oltre 15	0%».

**Art. 25**

**Prestiti o con altro Istituto Bancario a ciò abilitato, fermo restando che il tasso di interesse applicato da questi ultimi sia inferiore o uguale a quello praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti.».**

<sup>13</sup>**Alinea abrogati dall'art. 1, comma 1 della L.R. 15 novembre 2012, n. 56 che precedentemente così recitavano: «-al comma 1 la parola «mandato» è sostituita con la parola «legislatura». «- il comma 3 è abrogato.».**

*(Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 32)*

1. All'articolo 1, comma 5, della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 32 le parole «entro 180 giorni» sono sostituite dalle parole «entro il 31 dicembre 2010».

**Art. 26<sup>14</sup>**

*(Integrazioni alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36)  
(Abrogato)*

**Art. 27**

*(Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2010, n. 1)*

1. L'articolo 7 della legge regionale 5 gennaio 2010, n. 1 è così sostituito:

«7. La presente legge entra in vigore il centovesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione».

**Art. 28**

*(Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32)*

1. All'art. 17 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Il componente più anziano di nomina o di età, ad esclusione del rappresentante del comune, assume la funzione di Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento e/o dimissioni volontarie dello stesso.»;
- il comma 6 è così sostituito: «6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati nella stessa Commissione per un secondo mandato. I componenti, in ogni caso, continuano ad operare fino a quando gli stessi non verranno riconfermati o sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale.»;
- il comma 8 è così sostituito: «8. I compensi spettanti al Presidente, ai componenti la Commissione e al segretario verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla legge regionale 5/05/1990, n. 40 e successive modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei Comuni; esse sono anticipate dalla Giunta regionale che cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i Comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalla Commissione. Nel caso i Comuni non provvedono al rimborso delle spese anticipate dalla Regione entro quaranta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del Comune inadempiente, commissario *ad acta* un dirigente regionale che provvede al rimborso.

**Art. 29**

*(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47)*

---

<sup>14</sup>Articolo abrogato dall'art. 11, comma 2 della L.R. 11 agosto 2010, n. 21, l'articolo precedentemente così recitava: «1. All'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «2. Le economie e/o le somme non assegnate in base alla ripartizione di cui al precedente comma 1 o da altri programmi, sono assegnate a cura del Dipartimento Lavori Pubblici alla realizzazione di alloggi di edilizia sociale in proprietà da destinare con priorità agli studenti universitari».

1. Alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
  - a) all'articolo 1, dopo le parole «nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato e delle norme comunitarie », vanno aggiunte le parole «e fatte salve le disposizioni di cui alla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
  - b) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole «e dei singoli cittadini» vanno aggiunte le parole «fatte salve le procedure autorizzatorie previste dalle norme statali in ordine alle specie di flora soggette alla particolare tutela sulle norme sugli *habitat* naturali.

**Art. 30**

*(Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)*

1. All'articolo 15, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 sono aggiunte le seguenti lettere:
  - «c) su richiesta del concessionario la durata dell'atto concessorio può essere rinegoziata fino ad un massimo di 20 anni in ragione dell'entità degli investimenti proposti dal concessionario e di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 253, della legge 296/2006 ed in presenza del P.C.S. approvato;
  - d) gli investimenti di cui alla lettera c) non devono essere inferiori al 50 per cento del valore contrattuale della concessione determinato dalla somma dei canoni, al valore attuale dovuti per il periodo di proroga richiesto. Inoltre, gli investimenti dovranno essere effettuati entro e non oltre i primi cinque anni dalla data di rilascio dell'atto concessorio rinegoziato. La mancata esecuzione del programma di investimenti proposto entro i termini indicati nel provvedimento di estensione della durata costituisce motivo di annullamento dell'atto concessorio rinegoziato».

**Art. 31**

*(Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34)*

1. All'articolo 17, comma 4, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 le parole «non meno di 30 chilometri dalla stessa» sono sostituite con le parole «non meno di 50 chilometri dalla stessa».
2. In applicazione dell'articolo 27, comma 3, della legge regionale n. 34/2001 e al fine di uniformare l'importo per l'intero sistema universitario calabrese, l'ammontare della tassa regionale per l'anno 2010 è determinato in euro 100,00.
3. In seguito al trasferimento delle funzioni dell'ARDIS di Reggio Calabria, la tassa per il diritto alla studio universitario resta di competenza della Regione e sarà gestita con modalità stabilite dalla Giunta regionale.

TITOLO IV

**Disposizioni in materia sanitaria**

**Art. 32\***

*(Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22)*

1. Al comma 1, dell'articolo 17 della Legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 sono apportate le seguenti modifiche:

alla voce «RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO COMPRESI

---

\* **La sentenza n. 123/2011 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 32.**

1. 70% Fondo Sanitario Regionale

2. 30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)»

eliminare la parola «compresi» e sostituire le parole «70% Fondo Sanitario Regionale e 30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)» con le parole «100% Fondo Sanitario Regionale»;

alla voce «RIABILITAZIONE RESIDENZIALE

100% Fondo sanitario regionale (con partecipazione ospite)» sostituire con le parole «Riabilitazione residenziale 100 % Fondo sanitario regionale».

2. Al comma 1, dell'articolo 18 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

alla voce «RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO COMPRESI

70% Fondo sanitario regionale

30% Fondo sociale (con partecipazione ospite)»

eliminare la parola «compresi» e sostituire le parole «70% Fondo sanitario regionale e 30% Fondo sociale (con partecipazione ospite)» con le parole «100% Fondo sanitario regionale».

alla voce «RIABILITAZIONE RESIDENZIALE

100% Fondo sanitario regionale (con partecipazione ospite)» sostituire con le parole «Riabilitazione residenziale 100% Fondo Sanitario Regionale».

3. Gli articoli 17 e 18 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 sono abrogati. Gli oneri per le strutture socio-sanitarie, a partire dall'anno corrente (2010), sono interamente a carico del fondo sanitario regionale.

### **Art. 33**

*(Ricollocazione del medico non idoneo ai compiti propri della continuità assistenziale)*

1. In coerenza con i principi stabiliti dal D.lgs. 81/2008 le Aziende Sanitarie Provinciali hanno l'obbligo di ricollocare il medico di continuità assistenziale, cui sia stata riconosciuta l'inabilità specifica ai compiti propri di continuità assistenziale, in altra articolazione organizzativa o in altra struttura distrettuale per attività comunque compatibili con il suo stato di salute.

2. La visita per l'accertamento dello stato di inabilità viene effettuata, anche dietro richiesta dell'interessato, dalla Commissione ex legge 295/90 prevista dall'articolo 19, comma 1, lettera f) del vigente accordo collettivo nazionale dei Medici di Medicina Generale.

3. I medici con le caratteristiche di cui sopra mantengono l'inquadramento giuridico ed economico della continuità assistenziale.

### **Art. 34**

*(Servizio anagrafe Zootecnica)*

1. Nelle more di una definizione organica del servizio anagrafe zootecnica, i competenti dipartimenti sono autorizzati ad affidare alla SIAL servizi Spa, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 18/2004, e<sup>15</sup> con riferimento anche alla copertura finanziaria, il servizio in parola<sup>16</sup>.
2. <sup>17</sup>(Abrogato)

### **Art. 35**

*(Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24)*

1. Alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 sono introdotte le seguenti modifiche:
  - all'articolo 4, comma 1, le parole «ed essere assunto dalle strutture stesse» sono abrogate;
  - all'articolo 7, comma 6, dopo la parola, «monospecialistiche» si aggiungono le parole «ed alle strutture territoriali extraospedaliere sanitarie e socio-sanitarie residenziali, semiresidenziali ed ambulatoriali».

### **Art. 36**

*(Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15)*

1. Il comma 7 dell'articolo 51 della legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008 è interamente sostituito dal seguente:

«La Giunta regionale è autorizzata a finanziare la progettazione e la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero dell'Azienda ospedaliera di Cosenza in sostituzione di quelli esistenti, utilizzando le risorse finanziarie già assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Si autorizza, anche l'eventuale valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare dell'Azienda, al fine di reperire risorse aggiuntive con il coinvolgimento dei soggetti privati (progetto di finanza)».
2. Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7 bis «La Giunta regionale è impegnata a verificare la fattibilità tecnica economica e finanziaria della realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero nella città di Reggio Calabria che sostituisca l'attuale presidio «Bianchi – Melacrino» e nella città di Crotona che sostituisca l'attuale ospedale S. Giovanni di Dio. A tal fine le Aziende ospedaliere predisporranno lo studio di fattibilità entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge, utilizzando le risorse disponibili sia comunitarie, sia statali ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 sia quelle rivenienti dalla valorizzazione e/o dalla dismissione del patrimonio immobiliare del vecchio presidio e della relative aree di pertinenza».
3. Al comma 9 dell'articolo 51 dopo il termine «quietanza» è abrogato il testo da «subordinatamente» fino a «precedente comma 7».

### **Art. 37**

*(Disposizioni in materia di strutture sanitarie)*

---

<sup>15</sup>L'art. 13, comma 1 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22 sopprime le parole «con le modalità di cui alla delibera della Giunta regionale n. 722/03».

<sup>16</sup>L'art. 13, comma 1 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22 sopprime le parole «fino al 31/12/2010, utilizzando esclusivamente il personale già in servizio alla data del 3 settembre ultimo scorso».

<sup>17</sup>Comma abrogato dall'art. 13, comma 2 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22, il comma precedentemente così recitava: «A partire dal 1° gennaio 2011 la SIAL servizi S.p.a. è posta in liquidazione e l'articolo 19 della legge regionale n. 18/2004 e l'articolo 31 della legge regionale n. 1/2006 sono soppressi».

1. La Regione Calabria recepisce l'intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009 concernente «Patto per la salute per gli anni 2010-2012 e stabilisce che il termine ultimo per le strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie per adeguarsi ai requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici, al fine di ottenere l'accreditamento definitivo, è prorogato fino al 30 settembre 2010.
2. Il Dipartimento «Tutela della salute e politiche sanitarie» entro il 31 dicembre 2010 dovrà concludere il processo per l'accreditamento definitivo delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie, provvisoriamente accreditate, operanti nel territorio regionale.
3. All'articolo 65, comma 3, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, dopo le parole «ristrutturati», sono aggiunte le parole «nonché delle sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9 bis del decreto legislativo n. 502/1992» e dopo le parole «pertanto», sono aggiunte le parole «dalla loro attivazione».

**Art. 38\***

*(Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1)*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1 è così modificato:  
  
«Le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere, previo superamento di apposita procedura selettiva, procedono ad assunzione a tempo indeterminato del personale che sia attualmente in servizio e che abbia stipulato contratti di lavoro, anche con tipologia di collaborazione coordinata e continuativa, in data anteriore al 28 settembre 2007, fermo restando il rispetto degli impegni assunti dalla Regione Calabria a seguito dell'accordo Governo-Regione per il Piano di Rientro Sanitario. L'assunzione a tempo indeterminato potrà avvenire a domanda dell'interessato e sul posto dallo stesso occupato, previo mantenimento in servizio nelle forme di legge fino alla definizione delle procedure di cui al presente articolo, anche ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio richiesta di tre anni, ove non maturati nell'ultimo quinquennio».
2. La Regione riconosce l'esercizio professionale dei laureati in scienze delle attività motorie e sportive nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d'età e nei confronti delle diverse abilità, sia ai fini di socializzazione e di prevenzione.

**Art. 39**

*(Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19)*

1. Al comma 2 dell'articolo 65 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, alla fine del comma, dopo il punto, è aggiunto il periodo: «Decadono, pertanto, tutti gli atti in contrasto con tale interpretazione successivi alla legge regionale 2 ottobre 2002, n. 35».

TITOLO V

*(Norme a favore dell'equità generazionale)*

**Art. 40**

1. Con la presente legge la Regione riconosce il principio dell'equità tra le generazioni presenti e le generazioni future e si impegna a realizzare adeguate azioni positive e politiche di bilancio fondate sui conti generazionali.

---

\*La Corte costituzionale con sentenza n. 123/2011 ha dichiarato l'illegittimità cost. dell'art. 38, commi 1, e 2.

2. La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo delle generazioni presenti e future impedendo tutti gli atti che rischiano di lederne diritti e interessi al fine di conservare, in particolare, le medesime condizioni naturali, ambientali e finanziarie.

**Art. 41**

*(Principi ispiratori)*

1. La Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione e alla definizione di sviluppo sostenibile data dal Rapporto Brundtland del 1986 promuove l'equità tra le generazioni presenti e future e lo sviluppo economico, sociale e ambientale delle giovani generazioni. A tal fine la Regione:
  - a) valorizza le diverse abilità e le differenze di genere e di cultura e favorisce la rimozione degli ostacoli che limitano i progetti di vita dei singoli;
  - b) promuove i valori di cittadinanza attiva e cittadinanza europea, favorendo la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile e sociale;
  - c) favorisce le occasioni di dialogo intergenerazionale, interculturale e interreligioso per sostenere la coesione e la crescita delle comunità;
  - d) previene e contrasta ogni forma di squilibrio tra la distribuzione delle risorse economiche tra le generazioni;
  - e) sostiene il rispetto dei diritti e dei bisogni delle giovani generazioni nelle politiche e negli interventi volti ad accrescere la sostenibilità dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla pianificazione ed alla progettazione spaziale e temporale della città;
  - f) promuove campagne di sensibilizzazione a favore delle giovani generazioni e garantisce il loro diritto ad essere informate e dotate di adeguati strumenti di conoscenza della realtà e ad esprimere la propria cultura; il diritto all'istruzione e alla formazione, al fine di vedere riconosciuti i talenti e le aspirazioni individuali, valorizzata la creatività e favorita l'autonomia, il diritto al gioco, al tempo libero, alla cultura, all'arte e allo sport;
  - g) promuove interventi e servizi per le giovani generazioni che prevedono facilità di accesso, ascolto, flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei bisogni e integrazione delle professionalità, nonché continuità educativa da attuare nei vari contesti di vita.

**Art. 42**

*(Obiettivi della programmazione regionale)*

1. La Giunta regionale approva annualmente il Bilancio Generazionale della Regione Calabria e si impegna in appropriate campagne di diffusione dello stesso.
2. La Giunta regionale, presenta con cadenza triennale all'Assemblea legislativa un documento sulle linee di indirizzo e sulle azioni che intende attuare a favore dei giovani, con particolare riferimento alle attività, ai piani e ai programmi relativi al settore delle politiche sociali, dello sport, dell'istruzione, e dell'ambiente, e un rapporto annuale sugli interventi effettivamente realizzati nel periodo di riferimento.  
La Giunta regionale si impegna a:
  - a) valorizzare e sostenere le associazioni di promozione sociale che svolgono la loro attività in favore dei giovani. La Regione sostiene, altresì, i gruppi giovanili, anche non formalmente costituiti in associazione, che dimostrino capacità di realizzare attività, fornire servizi, esprimere o rappresentare le esigenze del mondo giovanile;

- b) promuovere gli spazi di libero incontro tra giovani, anche attraverso la realizzazione di eventi e proposte che favoriscano l'incontro spontaneo, tenendo conto della specificità socio-culturale e della marginalità sociale dei luoghi;
- c) supportare gli enti locali nella predisposizione di azioni a favore del coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali maggiormente riguardanti la loro vita, mettendo a disposizione strumenti e metodologie che permettono il coinvolgimento tramite *forum*, dibattiti *on line* e predisposizione di pareri in via elettronica;
- d) favorire la creazione di attività imprenditoriali autonome per i giovani;
- e) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche attraverso azioni specifiche finalizzate a facilitarne l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti sul territorio regionale; promuovere lo sport come diritto di cittadinanza e riconoscere la funzione della pratica delle attività motorie, sportive e ricreative come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita;
- f) sostenere le esperienze di servizio civile all'estero in paesi in via di sviluppo o in zone di pacificazione, quale occasione privilegiata per sperimentare da parte dei giovani i valori costituzionali di solidarietà, di difesa civile non armata e non violenta e di costruzione del bene comune, in coerenza con le finalità della legge regionale n. 41 del 5 novembre 2009.

## TITOLO VI Disposizioni Diverse

### **Art. 43\***

#### *(Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale)*

1. La Regione Calabria nell'esercizio delle funzioni definite a partire dalla legge regionale 7 agosto 1993, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, persegue la razionalizzazione, lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto regionale attraverso il processo di realizzazione del nuovo Piano regionale dei trasporti, con l'approvazione del Documento di riferimento per la Pianificazione regionale dei trasporti e la redazione del Piano Direttore e degli ulteriori prodotti del processo di piano. Il Piano Direttore dovrà fornire indicazioni riguardo alle differenti componenti attualizzate a partire dalle esigenze di mobilità e dalle strutture dei servizi, alla quantificazione di tempi di realizzazione e costi in modo da coprogrammare le opere infrastrutturali rilevanti in un preciso condiviso quadro di priorità e da coprogrammare le strutture quadro dei servizi. Ulteriori prodotti del processo di piano relativi al Trasporto pubblico locale sono costituiti da:
  - a) progetti pilota specifici di cui è in corso il finanziamento;
  - b) piani attuativi (di medio termine, di sviluppo, di azione e modali);
  - c) linee guida per la redazione ed implementazione di piani ad altra scala territoriale dal livello provinciale e di bacino a quello urbano;
  - d) provvedimenti finanziari collegati ad azioni legislative già avviate;
  - e) specifici studi di fattibilità per sistemi di TPL.

---

\* **La sentenza n. 123/2011 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 43, comma 2.**

Sulla base delle linee guida gli enti territoriali predisporranno o adegueranno piani di bacino atti al trasferimento di risorse, nel quadro della normativa complessiva di settore.

2. In relazione alla definizione e al completamento del processo di cui al comma 1 e quindi con la predisposizione di tutti i prodotti necessari i contratti di servizio pubblico relativi ai servizi di trasporto pubblico locale regionale sono prorogati al 31 dicembre 2010 con eventuali rinnovi annuali entro il termine finale previsto dal Regolamento CEE n. 1370/2007 articolo 8, comma 2.
3. Nell'ambito della specificazione del piano di riassetto del TPL, quale piano attuativo di cui al comma 1, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale un disegno di legge di organica disciplina recante anche le risultanze del Piano attuativo e in particolare:
  - a) la riforma del sistema tariffario, con l'introduzione della integrazione tariffaria tra tutti i vettori regionali operanti con contratti di cui al comma 3, o con le proroghe definite nello stesso comma;
  - b) la definizione di una specifica disciplina di settore relativa alla implementazione di sistemi e tecnologie adeguate ad assicurare in termini oggettivi ed automatici il rilievo del traffico e delle percorrenze per tutti i servizi di trasporto pubblico soggetti a contratti di servizio;
  - c) la costituzione di un'agenzia per la mobilità sostenibile.

#### **Art. 44**

*(Consumo dei prodotti agricoli a Km Zero)*

1. Alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 «Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero<sup>18</sup>», sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il titolo è sostituito dal seguente «Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli (*Parole soppresse*)<sup>19</sup> a chilometri zero»;
  - b) nell'intero articolato alle locuzioni «produzioni agricole e prodotti agricoli a chilometri zero»; «prodotti agricoli e prodotti agricoli a chilometri zero» e «prodotti agricoli a chilometri zero» si aggiunge la seguente: «e prodotti agricoli a chilometri zero»;
  - c) la rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente: «Finalità e definizioni»;
  - d) all'articolo 1 aggiungere infine il seguente comma «4. Ai fini della presente legge per prodotti<sup>20</sup> a chilometri zero si intendono *i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana, ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Calabria, che rientrano in una o più delle seguenti categorie*<sup>21</sup>: a) i prodotti tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173 «*Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*»<sup>22</sup>; b) i prodotti definibili stagionali in relazione alla immissione in commercio allo stato fresco per il consumo o per la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che l'immissione in commercio o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel rispetto della stagionalità delle produzioni delle zone agricole; c) i prodotti di comprovata sostenibilità ambientale per i quali dalla

<sup>18</sup>L'art. 1, comma 1, della L.R. 11 giugno 2012, n. 22, sopprime la parola «agricoli» ed aggiunge «a chilometri zero»..

<sup>19</sup>L'art. 1, comma 1, della L.R. 11 giugno 2012, n. 22, sopprime le parole «regionali anche».

<sup>20</sup>L'art. 2, comma 3, lett. a), della L.R. 11 giugno 2012, n. 22, sopprime la parola «agricoli».

<sup>21</sup>Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. a), della L.R. 11 giugno 2012, n. 22.

<sup>22</sup>Parole aggiunte dall'art. 2, comma 3, lett. b), della L.R. 11 giugno 2012, n. 22.

produzione alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas ad effetto serra rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato. La Giunta regionale definisce le modalità di calcolo del minor apporto delle suddette emissioni».

- e) all'articolo 5, comma 4, sostituire le parole «di cui al comma 3» con le seguenti «di cui al comma 1»;
- f) all'articolo 6 sostituire la rubrica con la seguente «Compiti dei Comuni».

**Art. 45**

*(Programmazione FAS)*

1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale di rimodulare la programmazione dei fondi Fas non appena la stessa diventi esecutiva, in funzione di una quota da destinare al finanziamento di impianti di irrigazione, per agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese e per intervenire sulla crisi del settore agrumario.

**Art. 46<sup>23</sup>**

*(Comitati)*

*(Abrogato)\**

**Art. 47**

*(Prezziario Regionale)*

1. Al fine di garantire un'uniforme applicazione dei prezzi sul territorio regionale, relativamente alle opere pubbliche o di interesse pubblico agli Enti committenti e alle Stazioni appaltanti è fatto obbligo di adottare il prezziario regionale delle Opere pubbliche approvato con delibera della Giunta regionale n. 322 del 9 giugno 2009, a far data dal 1° luglio 2010.
2. La Giunta regionale provvederà annualmente all'aggiornamento e/o all'integrazione dei prezzi sulla base delle analisi ed istruttorie formulate dall'Osservatorio regionale istituito con delibera di Giunta regionale n. 527/06 e previa approvazione del COTER

**Art. 48**

*(Disposizioni in materia di organizzazione interna)*

1. Al fine di dare attuazione al programma di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale così come delineato dalla Legge 133/2008, nonché dalla legge regionale n. 9/2007, e per realizzare maggiori entrate, anche in considerazione della previsione del federalismo demaniale che realizzerà il trasferimento del patrimonio immobiliare dello Stato a Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire il Settore Demanio e Patrimonio Immobiliare, rimodulando, ove il caso, gli altri Settori e Servizi, con il compito di promuovere e coordinare le attività di gestione tecnica e amministrativa, l'acquisizione, progettazione e dismissione dei beni demaniali e patrimoniali, nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio regionale.

**Art. 49**

*(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche)*

---

<sup>23</sup>Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2 dalla L.R. 7 giugno 2010, n. 14; l'articolo precedentemente così recitava: «I componenti del CORECOM Calabria eletti in sede di prima applicazione dell'articolo 19, legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22, di modifica dell'articolo 5, comma 1, legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, sono rieleggibili per una sola volta».

\*La Corte costituzionale con sentenza n. 123 del 2011, ha dichiarato estinto il giudizio.

1. Entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 58, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di regolarizzazione delle pendenze in materia di tasse automobilistiche rimanendo validi i versamenti già effettuati sino al 31 dicembre 2009 e le eventuali domande presentate.

**Art. 50**

*(Copertura finanziaria)*

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute al Titolo I e II della presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili con la manovra di bilancio approvata contestualmente alla presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

**Art. 51**

*(Pubblicazione)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 31

**Legge di stabilità regionale 2016.**

(BURC n. 95 del 30 dicembre 2015)

**Art. 1**

*(Fondi Speciali)*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e degli articoli 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria), per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2016-2018 sono determinati in euro 100.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (Programma U.20.03) ed in euro 300.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (Programma U.20.03), così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

**Art. 2**

*(Rifinanziamento leggi regionali)*

1. Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è rideterminato per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 rispettivamente in euro 259.980.960,86, euro 252.915.960,86 ed euro 252.535.960,86 così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.

**Art. 3**

*(Nuove autorizzazioni di spesa)*

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n.13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), inerenti all'abbattimento e al superamento delle barriere architettoniche, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse allocate al Programma U.10.05 (capitolo U0232221201).
2. Al fine di garantire l'erogazione della rata finale di riscatto dell'operazione di leasing degli immobili di proprietà della Società COMALCA per la realizzazione della sede del settore della Protezione Civile regionale, disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 7 luglio 2007, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 1.711.400,80, con allocazione al Programma U.01.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018. Il Dipartimento regionale competente è tenuto a garantire gli adempimenti previsti dal Contratto repertoriato al n. 710 del 25 giugno 2008 ai fini del valido esercizio del diritto di riscatto.
3. Al fine di garantire il cofinanziamento regionale degli interventi relativi alla realizzazione dei percorsi formativi di istruzione tecnica, finanziati con le risorse previste dal fondo di cui al comma 875 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 281.704,07, con allocazione al Programma U.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.
4. Per il cofinanziamento regionale del progetto interregionale d'eccellenza "Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico", di cui al comma 1228 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 222.000,79, con allocazione al Programma U.07.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

5. Per il cofinanziamento regionale del progetto interregionale d'eccellenza "Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo religioso", di cui al comma 1228 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 100.000,00, con allocazione al Programma U.07.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.
6. Per consentire il funzionamento e l'ampliamento della biblioteca istituita presso il Santuario di San Francesco di Paola, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 200.000,00, con allocazione al Programma U.05.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.
7. Al fine di realizzare il piano di vaccinazione necessario a risolvere il problema della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) che ha colpito le aziende zootecniche del territorio calabrese ed in particolare dell'area del crotonese, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016, la concessione all'Associazione Regionale Allevatori della Calabria di un contributo di euro 300.000,00, con allocazione al Programma U.16.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.
8. Al fine di rilanciare lo scalo aeroportuale "Tito Minniti" di Reggio Calabria e potenziare dal punto di vista tecnologico l'infrastruttura, attraverso l'installazione di un sistema ILS (Instrument Landing System), è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 100.000,00, con allocazione al Programma U.10.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.
9. Al fine di sostenere le spese di organizzazione da parte dei comuni che ospitano il Giro d'Italia, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 70.000,00, con allocazione al Programma U.06.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.
10. Per garantire l'aumento del capitale sociale della società SACAL S.p.A. necessario ad adeguare il capitale societario al valore "minimo" previsto dall'art. 3 del D.M. dei Trasporti e della navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, per come deliberato nell'Assemblea dei soci del 18 dicembre 2015, è autorizzata nel biennio 2016-2017 la spesa complessiva di euro 515.655,80, di cui euro 257.827,90 nell'esercizio finanziario 2016, con allocazione al Programma U.10.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.
11. Al fine di garantire interventi di manutenzione straordinaria e di ripristino della viabilità di strade dissestate, è autorizzata la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2016 di euro 350.000,00, con allocazione al Programma U.10.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.
12. Al fine di garantire la gestione delle dighe di proprietà regionale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 50.000,00, con allocazione al Programma U.09.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.
13. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per fronteggiare l'emergenza del campo immigrati di San Ferdinando di Reggio Calabria, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 300.000,00, con allocazione al Programma U.11.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018.

#### **Art. 4**

*(Esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici)*

1. Al fine di garantire l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici ubicati sul territorio di competenza della regione Calabria, è prevista per l'esercizio finanziario 2016 la spesa di euro 1.049.000,00, con allocazione al Programma U.17.01 del bilancio di previsione 2016-2018.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede con le entrate derivanti dalle "Tariffe per ispezioni con addebito" previste nell'esercizio 2016 in euro 1.049.000,00 e rimosse alla Tipologia 30100 del bilancio di previsione 2016-2018.

**Art. 5**

*(Cofinanziamento regionale del FSE nell'ambito del POR 2014-2020)*

1. Al fine di garantire il cofinanziamento regionale del Fondo Sociale Europeo (FSE), nell'ambito del Programma Operativo 2014-2020, è autorizzata la spesa complessiva di euro 25.200.000,00 per gli anni 2016-2022, accantonata al Programma U.20.03 del bilancio regionale 2016-2018, per l'importo di euro 3.600.000,00 per ciascuno degli anni considerati a decorrere dall'esercizio finanziario 2016. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio per l'iscrizione delle somme sui pertinenti capitoli della spesa in corrispondenza delle previsioni del piano finanziario del medesimo Programma Operativo 2014-2020.

**Art. 6**

*(Norma finanziaria)*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio 2016-2018.
2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

**Art. 7**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

Legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1

**Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.**

*(BUR n. 1 del 2 gennaio 2014, supplemento straordinario n. 5 del 15 gennaio 2014)*

### **Art. 1**

*(Elenco regionale)*

1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2000 e dei lavoratori LPU (articolo 3, comma 1, D.Lgs. 280/97), è istituito nella Regione Calabria l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.
2. L'elenco regionale istituito ai sensi del comma 1 deve essere costituito da lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica attività alla data di pubblicazione della presente legge.
3. I lavoratori LSU/LPU vengono inseriti nell'elenco regionale a domanda da presentarsi al Dipartimento regionale n. 10 Lavoro, Politiche della famiglia, Pari Opportunità, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, entro 40 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
4. Il Dipartimento regionale n. 10 Lavoro, Politiche della famiglia, Pari Opportunità, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, (anzianità anagrafica, anzianità di servizio, carichi familiari), predispone l'elenco regionale, istituito dal comma 1, entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di inserimento.
5. Al fine di ridurre il numero dei lavoratori impegnati in attività socialmente e di pubblica utilità, di cui alle leggi regionali 15/2008, 28/2008 e 8/2010, destinatari di misure di sostegno al reddito a valere sul bilancio dello Stato e delle Regioni, gli Enti locali possono prorogare i contratti e l'utilizzo di tali lavoratori fino al 31 dicembre 2016 per favorire l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale.
6. La Giunta regionale dovrà provvedere, con successivo atto, alla costituzione di un elenco regionale relativo ai lavoratori di cui alle leggi regionali 15/2008, 28/2008 e 8/2010.
7. Alla copertura finanziaria della presente legge si provvede con le risorse ministeriali all'uopo destinate e le risorse regionali previste nel bilancio pluriennale 2014-2016.

### **Art. 2**

*(Stabilizzazione)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali e le altre pubbliche amministrazioni che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio n. 56/87 e s.m.i., coerentemente con la programmazione triennale del personale e dei posti in dotazione organica e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui all'articolo 4 comma 6 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono procedere, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto a tempo parziale, come previsto dall'articolo 4, comma 7, del D.L. 101/2013 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, dei soggetti inseriti nell'elenco regionale di cui

all'articolo 1 comma 1 della presente legge, con diritto di essere stabilizzati con precedenza dei lavoratori utilizzati presso l'ente che procede alla stabilizzazione.

2. Per le qualifiche superiori rispetto a quelle di cui all'articolo 16 della legge 56/87 e s.m.i. a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016, le Pubbliche Amministrazioni che hanno vuoti in organico, coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei posti in dotazione organica, per le finalità e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dall'articolo 4 comma 6 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono procedere all'assunzione del personale LSU/LPU di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche con contratto a tempo parziale, come previsto dall'articolo 4, comma 7, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, con diritto di essere stabilizzati con precedenza dei lavoratori utilizzati presso l'ente che procede alla stabilizzazione. Gli enti territoriali e le altre pubbliche amministrazioni possono attivare analoghe facoltà assunzionali (qualifiche articolo 16 L. 56/87 e qualifiche superiori) per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge.
3. Per realizzare le finalità sopra descritte è possibile convertire le risorse finanziarie stanziare come misure di sostegno al reddito che gravano sui bilanci della Regione, in risorse per facilitare le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 1, nel triennio 2014-2016.

### **Art. 3**

*(Criteri e modalità di stabilizzazione)*

1. Per le stabilizzazioni dei lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano i criteri e le modalità di cui al Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 ed in particolare dell'articolo 4 del citato Decreto e delle Circolari applicative della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Previa intesa con gli enti locali interessati, saranno definiti ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 267/2000, attraverso la costituzione di Unioni di Comuni che svolgeranno le suddette funzioni e potranno, nel rispetto dei vincoli finanziari e delle procedure di legge, assumere i soggetti collocati nell'elenco regionale di cui all'articolo 1, indirizzando una richiesta alla Regione.

### **Art. 4**

*(Proroga dei contratti presso le pubbliche amministrazioni)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, le pubbliche amministrazioni nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 1 della presente legge e nel rispetto delle disposizioni vigenti, possono prorogare contratti di lavoro a tempo indeterminato, nonché l'utilizzo dei soggetti aventi diritto all'inserimento nell'elenco regionale di cui all'articolo 1 della presente legge, sino al 31 dicembre 2016.

### **Art. 5**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.